

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

17° anno n. C. 14

15 febbraio 1974

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Interrogazione scritta n. 227/73 degli onn. Müller e Della Briotta alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Tutela del patrimonio culturale	3
Interrogazione scritta n. 344/73 dell'on. Willi Müller alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Franchigie doganali nel traffico internazionale de viaggiatori	3
Interrogazione scritta n. 345/73 dell'on. Scholten al Consiglio delle Comunità europee Oggetto: Consultazione tra i ministri delle finanze sulla riforma del sistema monetario ..	4
Interrogazione scritta n. 365/73 dell'on. Früh alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Politica agricola comune	5
Interrogazione scritta n. 368/73 di Lord O'Hagan alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Sicurezza dei trasporti su strada	6
Interrogazione scritta n. 393/73 di Lord O'Hagan alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Aumento del prezzo dei terreni agricoli nella Comunità	7
Interrogazione scritta n. 398/73 dell'on. Notenboom alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Ristrutturazione dell'industria calzaturiera francese	8
Interrogazione scritta n. 399/73 di Lord O'Hagan alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Progetto di legge del governo francese concernente la possibilità di eleggere lavoratori stranieri come membri dei comitati di impresa, come delegati del personale e delegati sindacali	9
Interrogazione scritta n. 428/73 dell'on. Mursch alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Liberalizzazione del mercato all'interno dei paesi della CEE	10
Interrogazione scritta n. 432/73 dell'on. Willi Müller alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: «Mercato nero» dei medicinali per animali	11
Interrogazione scritta n. 441/73 degli onn. Kater e Müller alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Divieto di usare taluni antiparassitari	12

Sommario (seguito)

Interrogazione scritta n. 443/73 dell'on. Scholten alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Coordinamento dei bilanci degli Stati membri	13
Interrogazione scritta n. 445/73 dell'on. Walz alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Armonizzazione della ricerca fondamentale dei vari Stati membri	14
Interrogazione scritta n. 446/73 dell'on. Walz alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Programma d'azione 1,3	14
Interrogazione scritta n. 450/73 dell'on. Schwörer alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Sovvenzioni a favore dell'industria calzaturiera in Francia e in Italia	15
Interrogazione scritta n. 457/73 di Lord O'Hagan alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Prodotti di balena	16
Interrogazione scritta n. 467/73 dell'on. Walz al Consiglio delle Comunità europee	
Oggetto: Relazione sull'unione europea	16
Interrogazione scritta n. 471/73 dell'on. Brewis alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Abrogazione retroattiva dei diritti di brevetto nazionale mediante disposizioni tendenti a proibire la divisione artificiale del mercato comune	17
Interrogazione scritta n. 472/73 dell'on. Brewis al Consiglio delle Comunità europee	
Oggetto: Abrogazione retroattiva dei diritti di brevetto nazionale mediante disposizioni tendenti a proibire la divisione artificiale del mercato comune	17
Interrogazione scritta n. 473/73 dell'on. Fellermaier alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Condizioni di garanzia per gli autoveicoli	18
Interrogazione scritta n. 476/73 dell'on. Johnston alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Aiuto ai Sei da parte del Fondo sociale europeo	19
Interrogazione scritta n. 484/73 dell'on. Johnston alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Centro europeo per lo sviluppo dell'istruzione	20
Interrogazione scritta n. 485/73 dell'on. Cousté alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Armonizzazione dei bilanci fra i paesi membri	20
Interrogazione scritta n. 486/73 dell'on. Cousté alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Tutela dei consumatori della Comunità	21
Interrogazione scritta n. 487/73 dell'on. Seefeld alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Difficoltà di carattere doganale per i viaggiatori delle ferrovie al confine tedesco-belga	21
Interrogazione scritta n. 497/73 dell'on. Johnston alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Attuali dimensioni del FES	22
Interrogazione scritta n. 510/73 dell'on. Johnston alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Alternative ai trasporti su strada	23
Interrogazione scritta n. 513/73 dell'on. Jahn alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto sui francobolli da collezione acquistati da privati mediante ordine permanente	23

Sommario (seguito)

Interrogazione scritta n. 515/73 di Lord O'Hagan al Consiglio delle Comunità europee	
Oggetto: Riunioni dedicate alla cooperazione politica	24
Interrogazione scritta n. 517/73 di Lord O'Hagan alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Informazioni televisive sui problemi europei	25
Interrogazione scritta n. 528/73 dell'on. Lagorce alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Provvedimenti a favore dell'infanzia martoriata	25
Interrogazione scritta n. 539/73 di Sir Tufton Beamish al Consiglio delle Comunità europee	
Oggetto: Cooperazione politica europea in materia di politica estera — Consultazioni a livello di ambasciatori	26
Interrogazione scritta n. 540/73 di Sir Tufton Beamish al Consiglio delle Comunità europee	
Oggetto: Studi nell'ambito della cooperazione politica europea in materia di politica estera	26
Interrogazione scritta n. 541/73 di Sir Tufton Beamish al Consiglio delle Comunità europee	
Oggetto: Cooperazione politica europea in materia di politica estera — Rapporti richiesti dal comitato politico agli ambasciatori degli Stati membri	27
Risposta alle interrogazioni scritte nn. 539/73, 540/73 e 541/73	27
Interrogazione scritta n. 545/73 di Lord O'Hagan alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Comprensione da parte del pubblico dei lavori della Commissione	27

II *Atti preparatori*

Commissione

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1972	28
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70 per quanto riguarda le definizioni del vino liquoroso e di taluni mosti di uve	29
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sul gruppo europeo di cooperazione (GEC)	30
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale	35
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune in favore di determinati prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta	41
Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci	45
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare	51
Proposta di direttiva del Consiglio prorogante il termine per la messa in vigore della direttiva del Consiglio 72/160/CEE, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture per il Regno di danimarca	53

(segue)

Commissione

Bando di gara del «Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA), Paris» per le spese di fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di 1 999 tonnellate di latte scremato in polvere	54
Bando di gara dell'«Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette (EVSt-F), Frankfurt» per le spese di fornitura di 1 000 tonnellate di latte scremato in polvere all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare	55

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 227/73**

degli onn. Müller e Della Briotta

alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1973)

Oggetto: Tutela del patrimonio culturale

Nonostante le numerose disposizioni nazionali che vietano e puniscono il commercio e la vendita di oggetti appartenenti al patrimonio storico e culturale, molti di essi continuano a venire immessi sui mercati internazionali, ad essere acquistati da gruppi o persone che dispongono di elevati capitali e ad essere pertanto sottratti all'interesse storico dei popoli europei.

Si chiede alla Commissione se veda qualche possibilità di tutelare più efficacemente di quanto non sia stato fatto finora il patrimonio storico e culturale dell'Europa.

Risposta

(17 gennaio 1974)

La tutela del patrimonio culturale europeo deve essere estesa a tutte le manifestazioni del genio creativo umano; essa presuppone una presa di coscienza collettiva, che può essere attuata unicamente con una maggiore diffusione dei beni culturali e quindi con l'istituzione di un vero e proprio mercato comune di tali beni.

In attesa di un'azione comunitaria nel settore della cultura, la tutela, del patrimonio culturale europeo dovrà essere attuata con un'azione coordinata dei poteri pubblici, nell'intento di definire, in particolare, le restrizioni e i controlli da istituire per impedire l'illecita esportazione e il trasferimento al di fuori dell'Europa d'un bene culturale appartenente ad uno degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 344/73

dell'on. Willi Müller

alla Commissione delle Comunità europee

(25 settembre 1973)

Oggetto: Franchigie doganali nel traffico internazionale di viaggiatori

A mente della seconda direttiva del Consiglio del 12 giugno 1972, sulle franchigie doganali concesse nel traffico internazionale di viaggiatori adottata l'anno scorso ⁽¹⁾, i viaggiatori che attraversano le frontiere

intracomunitarie possono importare in franchigia, tra l'altro, 300 sigarette o una corrispondente quantità di altri prodotti del tabacco, e 1,5 l di bevande di elevata gradazione alcolica; tali quantitativi sono di una volta e mezzo superiori ai quantitativi ammessi in franchigia nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 28.

Questa ammissione in franchigia di quantitativi maggiori di merci è tuttavia subordinata alla condizione che si tratti di merci in libera circolazione. Ciò significa che il viaggiatore è autorizzato a importare in franchigia 300 sigarette e 1,5 l di bevande di elevata gradazione alcolica soltanto se ha acquistato tali prodotti, ad esempio in Danimarca, alle condizioni del mercato interno, vale a dire tassati.

Di conseguenza, nel traffico marittimo nell'ambito della CEE è riservato ai viaggiatori un trattamento diverso che nel traffico aereo.

L'interrogante chiede alla Commissione:

1. Come — ed eventualmente quando — si potrà porre fine a questa diversità di trattamento dei viaggiatori all'interno della Comunità?
2. Una tale regolamentazione presuppone in linea di principio che la vendita di merci in esenzione da dazi doganali negli aeroporti e sulle navi sia soppressa all'interno della Comunità?

Risposta

(10 gennaio 1974)

La direttiva 28 maggio 1969 ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 12 giugno 1972, ha messo a punto un sistema di franchigie per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, il quale obbliga gli Stati membri a concedere nelle relazioni intracomunitarie le franchigie disposte agli articoli 2 e 4.1, col. II.

A norma dell'articolo 6.1, gli Stati membri dovevano invece fare in modo che nessuna merce di valore pari o inferiore all'importo delle franchigie di cui sopra sia acquistata in esenzione da tasse da un viaggiatore il cui domicilio, la residenza abituale o il centro dell'attività professionale si trovi in uno Stato membro. In questo modo si evitava in linea di massima qualsiasi non imposizione.

Vista la difficoltà di disciplinare in questa prospettiva, su un piano strettamente nazionale, il regime fiscale delle vendite negli aeroporti e nei porti e a bordo degli aerei, navi e battelli, su domanda degli Stati membri la Commissione ha presentato al Consiglio, il 22 settembre 1972 ⁽²⁾, una proposta di direttiva che disponeva la soppressione delle possibilità di ac-

quisto di merci sgravate da tasse sulla cifra d'affari e/o delle imposte indirette in occasione di un viaggio aereo o marittimo intracomunitario.

È evidente che, quando sono originarie di paesi terzi, dette merci devono essere state preventivamente messe in libera pratica.

Per soddisfare a questa esigenza, in data 16 novembre 1972 ⁽³⁾ la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento relativo al regime tariffario da applicare alle merci acquisite dai viaggiatori nei posti di vendita degli aeroporti, nonché a bordo degli aerei, delle navi o dei veicoli a cuscino d'aria che effettuano il collegamento fra due o più Stati membri, regolamento che vuole limitare ai viaggiatori muniti di un biglietto diretto a destinazione di un paese terzo la possibilità di procurarsi, in occasione del loro viaggio, merci che non rispondono alle condizioni degli articoli 9 e 10 del trattato CEE.

Le due proposte della Commissione sono attualmente in fase di esame presso il Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 113 del 28. 10. 1972, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. C 134 del 27. 12. 1972, pag. 34.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 345/73

dell'on. Scholten

al Consiglio delle Comunità europee

(25 settembre 1973)

Oggetto: Consultazione tra i ministri delle finanze sulla riforma del sistema monetario

1. Ha preso atto il Consiglio di talune notizie apparse sulla stampa, secondo cui la consultazione del luglio 1973 dei ministri delle finanze in seno al co-

siddetto gruppo dei Venti in merito alla riforma del sistema monetario — consultazione che ha avuto luogo negli Stati Uniti — è stata preceduta in tale paese da un altro incontro al quale non hanno partecipato tutti i ministri delle finanze degli Stati membri delle Comunità europee facenti parte del gruppo dei Venti?

2. Il Consiglio condivide il parere dell'interrogante secondo cui un intervento separato dei ministri delle finanze delle Comunità europee alle discussioni in preparazione della riforma del sistema monetario internazionale costituisce una grave minaccia soprattutto al contributo che la Comunità in quanto tale è in grado di dare agli sforzi per la riforma del sistema monetario, e impedisce inoltre un'azione unitaria da parte degli Stati membri?
3. Il Consiglio è disposto a fare in modo che ogni consultazione a livello ministeriale in seno al gruppo

dei Venti sia preceduta da una consultazione in sede di Consiglio?

4. In caso di risposta negativa al punto 3, il Consiglio è disposto ad invitare i ministri delle finanze degli Stati membri ad opporsi a eventuali tentativi intesi a organizzare all'interno del gruppo dei Venti discussioni cui non siano invitati tutti i ministri delle finanze degli Stati membri che fanno parte del gruppo dei Venti?

Risposta

(15 gennaio 1974)

Occorre innanzi tutto rammentare che il principio della definizione di una posizione comune degli Stati membri, in materia di rapporti nel settore monetario con paesi terzi e organizzazioni internazionali, è stato posto nella Risoluzione del 1971 sull'Unione economica e monetaria. Gli elementi su cui si basa tale posizione comune figurano nella dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell'ottobre 1972.

Tale posizione comune continua d'altro canto ad essere precisata e rafforzata sia nelle sessioni del Consiglio sia, eventualmente, nel corso delle riunioni informali di coordinamento tra rappresentanti di tutti gli Stati membri che precedono l'incontro con i rappresentanti degli altri paesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 365/73

dell'on. Früh

alla Commissione delle Comunità europee

(1° ottobre 1973)

Oggetto: Politica agricola comune

Nel bollettino «Berichte und Informationen» edito dall'ufficio di collegamento delle Comunità europee a Bonn — n. 33 del 20 agosto 1973 — è stato pubblicato un commento sulla politica agricola. Da esso prendono lo spunto le seguenti domande:

1. La Commissione condivide l'opinione del suo ufficio di collegamento, e cioè che la politica agricola comune «una volta cemento delle Comunità europee, sta ora diventando sempre più la sua dinamite»?
2. Concorde la Commissione con il commentatore, quando questi afferma che non si prevede una prossima soluzione dei problemi agricoli?
3. Come giudica la Commissione l'opinione ivi esposta, che per la metà degli anni ottanta c'è da

aspettarsi un raddoppio della produzione agricola attuale?

4. Condivide la Commissione la concezione che, mediante pressioni sui prezzi dei prodotti agricoli, sia attuabile un orientamento del mercato?
5. La Commissione ha qualche idea circa la possibilità di compensare le perdite di reddito nell'agricoltura causate dalla pressione sui prezzi, mediante trasferimenti di reddito non legati ai prodotti, ed ha calcolato l'importo corrispondente a ogni 1 % di riduzione di prezzo?
6. Condivide la Commissione la concezione secondo cui «occorre liquidare il sistema artificiale delle compensazioni alle frontiere interne della Comunità» prima dell'attuazione dell'Unione economica e monetaria, nonostante la persistente incertezza in campo monetario?

Risposta*(14 gennaio 1974)*

1. La Commissione non condivide tale opinione e ritiene per contro che la politica agricola comune continuerà a svolgere una funzione fondamentale nel processo d'integrazione europea.
2. La Commissione ritiene che la politica agricola comune non possa, coi suoi soli strumenti, fornire una soluzione a tutti i problemi dell'agricoltura europea. Per risolvere alcuni di questi occorre varare un complesso coerente di azioni comunitarie, sia nel quadro della politica agricola comune, sia nel contesto dell'integrazione graduale di altre politiche, come proposto dal Memorandum sull'adattamento della politica agricola comune 1973—1978 (COM (73) 1850 def. del 31. 10. 1973).
3. La Commissione non condivide tale opinione.
4. La Commissione ritiene che la politica dei prezzi e dei mercati rappresenti uno strumento appropriato per l'orientamento delle produzioni.
5. La Commissione, come ha già avuto occasione di esporre nel suo Memorandum sull'adattamento della politica agricola comune, è pervenuta alla con-

clusione che l'adozione di misure complementari sotto forma di aiuti diretti, più o meno generalizzati, ai redditi agricoli rischierebbe di frenare l'evoluzione strutturale dell'agricoltura, di suscitare gravi difficoltà amministrative nella maggior parte degli Stati membri e di provocare spese troppo elevate per i pubblici bilanci.

Essa ha espresso il parere, in tale Memorandum, che le azioni già avviate in campo socio-strutturale e le nuove azioni attualmente in discussione presso il Consiglio da intraprendere in campo agricolo ed in altri settori, contemplate da taluni elementi illustrati nel Memorandum stesso, consentirebbero un aumento equo e adeguato dei redditi agricoli, senza aggravare la situazione del mercato.

6. La Commissione ritiene che, nella prospettiva dell'Unione economica e monetaria prevista dalla risoluzione del Consiglio del 22 marzo 1971 e confermata dalla Conferenza al vertice dell'ottobre 1972, il ripristino del mercato unico entro il 31 dicembre 1977, data di soppressione degli importi compensativi «adesione», debba restare un obiettivo fondamentale della politica agricola comune.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 368/73**di Lord O'Hagan****alla Commissione delle Comunità europee***(1° ottobre 1973)***Oggetto:** Sicurezza dei trasporti su strada

La sicurezza dei trasporti su strada è regolata, nella maggior parte dei nostri paesi, da una legislazione complessa che nuoce alla repressione delle infrazioni più gravi. Per non citare che l'esempio francese, secondo quanto dimostra Hubert Emmanuel nel quotidiano «le Figaro» (31 luglio 1973, pag. 6), un autotrasportatore poco onesto che non effettui una coscienziosa manutenzione dei propri autobus è punibile a norma di vari articoli del codice penale tanto diversi quanto sproporzionati che lasciano ai tribunali la facoltà di punire l'autotrasportatore colto in fallo con un'ammenda da 3 a 20 franchi

francesi (!) oppure con un'ammenda più seria (da 500 a 6 000 franchi), a seconda del tribunale investito della faccenda. In tale modo, può benissimo accadere che un incidente in cui sia rimasto coinvolto un autobus e che abbia causato la morte di molte persone possa venire punito con un'ammenda ridicola, in dispregio di qualsiasi morale.

La Commissione intende proporre agli Stati membri l'armonizzazione nonché la semplificazione, entro il più breve tempo possibile, delle legislazioni penali in materia di sicurezza stradale? Ha già compiuto studi che permettano di stabilire un confronto tra le varie legislazioni penali nazionali in materia?

Risposta*(10 gennaio 1974)*

Nel settore dell'armonizzazione del diritto penale propriamente detto, finora la Commissione non ha effettuato alcuno studio sulle legislazioni nazionali in materia, né presentato proposte al Consiglio.

La Commissione non ha l'intenzione di avanzare proposte nel quadro della «Nota sulle direttrici di un'azione comunitaria per contribuire al miglioramento della sicurezza stradale», di cui il Parlamento europeo ha avuto conoscenza il 21 marzo 1971.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza stradale di carattere generale, proposte o previste dalla Commissione, essa rinvia l'on. parlamentare alla risposta alla sua interrogazione scritta n. 205/73 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 102 del 24. 11. 1973, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 393/73

di Lord O'Hagan

alla Commissione delle Comunità europee

(8 ottobre 1973)

Oggetto: Aumento del prezzo dei terreni agricoli nella Comunità

Qual è stato l'aumento del prezzo dei terreni agricoli nel Regno Unito rispetto agli altri Stati membri, nel periodo intercorso tra marzo 1972 e marzo 1973?

La Commissione ritiene che l'aumento del prezzo nel Regno Unito è in gran parte dovuto, come sostiene Peter Shore, al «massiccio aumento dei prezzi garantiti dalla politica agricola comune che saranno pagati agli agricoltori sino al 1978»?

Risposta

(17 gennaio 1974)

L'on. parlamentare troverà nella tabella allegata i più recenti dati ufficiali di cui dispone la Commissione sul valore comparativo di mercato dei terreni agricoli nei diversi Stati membri.

Per il 1973 non sono disponibili dati comparativi. Sembra, comunque, che nel Regno Unito i prezzi dei terreni agricoli abbiano continuato ad aumentare dal 1972.

Quanto alle principali cause della spinta al rialzo, la Commissione desidera ricordare all'on. parlamentare la risposta data il 15 maggio 1973 alla interrogazione scritta n. 582/72 dell'on. Vredeling riguardante lo stesso argomento ⁽¹⁾.

In quella occasione la Commissione aveva detto quanto fosse difficile valutare se ed in quale misura esistesse nel Regno Unito un rapporto tra l'aumento dei prezzi dei terreni agricoli e l'adesione del paese alla CEE.

Sembra che l'inflazione monetaria abbia incoraggiato nel Regno Unito gli investimenti nel settore immobiliare.

Anche in Belgio ed in Olanda, dove i prezzi dei terreni si erano più o meno stabilizzati (in Belgio erano persino diminuiti) ora si registra una spinta al rincaro, dovuta principalmente all'inflazione monetaria.

⁽¹⁾ GU n. C 47 del 26. 6. 1973, pag. 10.

Stato Membro	Valore venale dei terreni agricoli in u.c./ha ⁽¹⁾			
	1969	1970	1971	1972
<i>Repubblica federale di Germania</i> ⁽²⁾	4 213	4 253	4 317	—
<i>Francia</i>				
Terreni arabili	1 368	1 449	1 530	1 692
Pascoli naturali	1 350	1 368	1 404	1 530
Totale	1 350	1 422	1 476	1 620
<i>Italia</i>				
Terreni arabili				
Valori unitari	1 200	1 157	1 152	—
<i>Paesi Bassi</i>				
Terreni arabili	2 238	2 395	2 381	—
Pascoli	1 983	2 016	2 006	—
<i>Belgio</i> ⁽³⁾				
Terreni arabili	5 891	5 611	5 233	—
Pascoli	4 507	4 311	3 980	—
<i>Lussemburgo</i> ⁽⁴⁾				
Terreni arabili	—	—	—	—
Pascoli	—	—	—	—
<i>Inghilterra e Paesi del Galles</i>	1 180	1 186	1 139	1 263
<i>Scozia</i>	836	979	—	—
<i>Irlanda del Nord</i>	—	979	—	—
<i>Irlanda</i>	992	1 018	1 152	1 913
<i>Danimarca</i> ⁽⁵⁾	1 489	1 608	1 689	2 031

⁽¹⁾ Tassi di cambio al 15. 2. 1971. 100 u.c. = 5 000 FB o FL; 366 DM; 555,52 FF; 362 Fl.; 62 500 Lit; 41,666 £ e 750 Dkr.

⁽²⁾ Valori unitari per acquisti per lotti.

⁽³⁾ Media ponderata tra vendite pubbliche ed in via amichevole.

⁽⁴⁾ Nessuna inchiesta statistica dopo il 1967 per il prezzo dei terreni; valutazione del «Servizio d'economia rurale» per il 1971—1972: 2 600 u.c.

⁽⁵⁾ Questi dati comprendono le terre agricole con o senza fabbricati.

Fonte: OCSF in base a dati nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 398/73

dell'on. Notenboom

alla Commissione delle Comunità europee

(10 ottobre 1973)

Oggetto: Ristrutturazione dell'industria calzaturiera francese

concesse varie agevolazioni allo scopo di incoraggiarne le esportazioni, e precisamente:

È noto alla Commissione che alle imprese dell'industria calzaturiera francese disposte a collaborare ad un programma di ristrutturazione del settore sono

a) concessione da parte della Società Ufinex di crediti a tasso di interesse più basso di quello comunemente praticato in Francia per il finanziamento di insediamenti di punti di vendita all'estero;

b) possibilità di detrazione dall'utile tassabile in Francia di una percentuale compresa tra il 20 e il 30 % delle cifre investite all'estero.

La Commissione non ritiene che l'aiuto specificato al punto a) sia in contrasto con il trattato CEE?

La Commissione è in grado di comunicare in quale misura l'agevolazione specificata al punto b), che essa ha peraltro già criticata come un'ingiustificata

duplice detrazione fiscale, venga tuttora accordata o abbia tuttora effetto?

La Commissione è in grado di precisare se i due tipi di oneri parafiscali che gravano sull'industria calzaturiera francese e vengono riscossi per il finanziamento della ricerca tecnica e per la programmazione delle ristrutturazioni non comportino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese degli Stati membri della CEE?

Risposta

(7 gennaio 1974)

Il governo francese non ha fatto conoscere alla Commissione, conformemente alle disposizioni degli articoli 92 e seguenti del trattato CEE, il dispositivo di finanziamento cui l'on. parlamentare fa riferimento nel punto a) della sua interrogazione e per tale motivo la Commissione non è in grado di pronunciarsi in merito a questo eventuale dispositivo prima di aver ottenuto dalle autorità francesi le necessarie informazioni.

Per quanto riguarda la misura di cui alla lettera b), la Commissione rinvia l'on. parlamentare alla sua decisione del 25 luglio 1973 ⁽¹⁾. Con tale decisione si fa obbligo alla Repubblica francese di prendere i provvedimenti necessari per por termine senza indugio alle agevolazioni fiscali in questione.

Per quanto riguarda la richiesta, da parte dell'on. parlamentare di ragguagli sul finanziamento della ri-

cerca tecnica e della ristrutturazione settoriale in Francia, si precisa quanto segue:

— La Commissione ha avviato nei confronti del regime francese, che prevede tasse parafiscali a favore del Centro tecnico del cuoio, competente per la ricerca tecnica nel settore, la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato. In tale contesto essa ha invitato il governo francese ad esentare dall'imposizione i prodotti importati dagli altri Stati membri. La procedura è tuttora in corso.

— Le tasse parafiscali previste ai fini della ristrutturazione delle piccole e medie imprese del settore sono rimosse soltanto per tre anni e sulle vendite dei soli prodotti francesi. Il loro gettito è destinato al Comitato di sviluppo che persegue obiettivi di razionalizzazione del settore. Per tale motivo, ed in considerazione anche della modesta entità delle somme destinate a questa operazione, la Commissione ritiene che l'azione di tale Comitato possa considerarsi compatibile con le disposizioni del trattato CEE in materia di aiuti.

⁽¹⁾ GU n. L 253 del 10. 9. 1973, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 399/73

di Lord O'Hagan

alla Commissione delle Comunità europee

(11 ottobre 1973)

Oggetto: Progetto di legge del governo francese concernente la possibilità di eleggere lavoratori stranieri come membri dei comitati di impresa, come delegati del personale e delegati sindacali

Il governo francese ha approvato, il 26 settembre 1973, un progetto di legge che modifica le condizioni di eleggibilità alle funzioni di membro del comitato d'impresa e di delegato del personale, come pure le condizioni di designazione dei delegati sindacali, e ciò allo scopo di rendere eleggibili i lavoratori stranieri, quale che sia il loro paese d'origine.

1. Il governo francese ha, in qualche maniera, investito la Commissione del progetto di legge in questione?
2. Qual è, sotto questo punto di vista, la situazione negli altri Stati membri, che accolgono lavoratori migranti?
3. Quali proposte pensa la Commissione di poter eventualmente fare per estendere alla Comunità le disposizioni prese dal governo francese?

Risposta

(10 gennaio 1974)

1. La Commissione non è stata investita del progetto di legge francese citato dall'on. parlamentare. Se gli Stati membri debbono rispettare le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1612/68 ⁽¹⁾ del Consiglio concernente il diritto d'eleggibilità dei lavoratori cittadini di uno Stato membro occupati sul loro territorio negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa, essi non sono tuttavia tenuti ad informare la Commissione dei progetti di legge che estenderebbero questo diritto a tutti i lavoratori migranti.

2. La Commissione segue con attenzione la situa-

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

zione in materia nei diversi Stati membri della Comunità.

Essa chiederà prossimamente ai governi di fornirle le informazioni più recenti e non trascurerà d'informare l'on. parlamentare dei risultati di quest'inchiesta.

3. La Commissione giudicherà positivamente tutti i provvedimenti a migliorare le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori migranti. Il suo «Programma d'azione sociale» (COM (73) 1600), inviato al Consiglio il 25 ottobre 1973, comprende delle proposte specifiche in tal senso e prevede azioni da svolgere in cooperazione con gli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 428/73

dell'on. Mursch

alla Commissione delle Comunità europee

(25 ottobre 1973)

Oggetto: Liberalizzazione del mercato all'interno dei paesi della CEE

vengono bandite gare d'appalto in tutti i paesi della CEE?

1. Le direttive in materia di liberalizzazione e coordinamento emanate dal Consiglio il 26 luglio 1971, in base alle quali tutti gli Stati membri della Comunità sono obbligati tra l'altro a coordinare le procedure dei bandi di gara e delle aggiudicazioni secondo criteri uniformi nonché a far partecipare alle gare le imprese di altri paesi della CEE, hanno trovato applicazione negli Stati membri della Comunità?

2. In quali paesi della Comunità non hanno trovato eventualmente applicazione e quali differenze sussistono in particolare?

3. In qual modo si possono eventualmente assicurare eguali possibilità a tutte le imprese edili degli Stati membri della Comunità al momento in cui

4. Può la Commissione confermare

a) che tutte le imprese edili della Comunità dispongono più o meno contemporaneamente dei documenti delle gare d'appalto e che quindi ogni ditta può usufruire dello stesso lasso di tempo per elaborare la sua offerta?

b) che le imprese edili quando sono ammesse a partecipare alla gara vengono trattate su un piano di parità?

c) che i bandi di gara sono pubblicati contemporaneamente in tutte le lingue della Comunità?

5. In caso di risposta negativa alla precedente domanda quali passi intende effettuare la Commissione

onde creare gli stessi presupposti per tutte le imprese edili?

6. Nel quadro di una graduale liberalizzazione si può prevedere che in un prossimo futuro

a) verrà data sufficiente pubblicità anche ai bandi

di gara al di sotto del limite di un milione di u.c. per consentire alle imprese di media grandezza di partecipare a tali gare?

b) verranno abrogate le disposizioni nazionali che esigono l'impiego di determinati materiali o parti di costruzione di provenienza nazionale?

Risposta

(15 gennaio 1974)

1 e 2. La Commissione sta esaminando l'applicazione delle direttive 71/304/CEE ⁽¹⁾ e 71/305/CEE ⁽²⁾ da parte degli Stati membri. Sarebbe quindi prematuro dire quali Stati membri non si conformano alle suddette direttive. Tuttavia, non appena sarà stata raggiunta una decisione, la Commissione non esiterà a ricorrere all'articolo 169 del trattato, qualora le circostanze lo richiedano.

3. Se le direttive vengono applicate, tutte le imprese edili del mercato comune dovrebbero essere ammesse a partecipare all'aggiudicazione degli appalti su un piano di parità.

4. a) A condizione che vengano rispettate le esigenze della comunicazione internazionale, è certamente nell'intenzione delle direttive che le ditte usufruiscano di un periodo di tempo eguale per presentare la loro offerta.

b) Le direttive prevedono inoltre, in conformità del trattato, che i concorrenti siano scelti senza alcuna discriminazione a motivo della nazionalità.

c) Salvo il caso speciale della «procedura accelerata» prevista dalla direttiva 71/305/CEE, la direttiva prescrive la pubblicazione simultanea

dei bandi di gara nelle lingue ufficiali della Comunità.

5. Con decisione 71/306/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 ⁽³⁾ è stato istituito un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici composto di esperti di tutti gli Stati membri. Tale Comitato ha il compito di esaminare regolarmente, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro, i problemi posti dall'applicazione delle direttive, compresi i casi particolari che rientrano in questo settore. Tra questi problemi figura quello della comunicazione internazionale.

6. a) La Commissione ed il Comitato consultivo vigilano sull'applicazione delle disposizioni relative alla pubblicità comunitaria. La Commissione ritiene che in base ai dati disponibili sia prematuro pronunciarsi sull'opportunità di modificare il valore limite dei bandi di gara per i lavori pubblici, che rientrano nel campo d'applicazione delle suddette direttive.

b) Le disposizioni nazionali concernenti l'uso dei materiali di costruzione di provenienza nazionale non sono necessariamente contrarie alle disposizioni delle direttive; la Commissione procederà tuttavia ad un esame approfondito di tali disposizioni.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 432/73

dell'on. Willi Müller

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1973)

Oggetto: «Mercato nero» medicinali per animali

1. La Commissione ritiene giustificato l'allarme per un «mercato nero» praticato nella Repubblica federale di Germania per medicinali per animali, che si suppone abbia già raggiunto un volume di circa 50 milioni di marchi all'anno, sulla base dei prezzi al consumo?

2. Ritiene la Commissione che le disposizioni di legge e le misure prese dalle autorità per contrastare tale sviluppo siano sufficienti ad arginare l'impiego illegale di medicinali di grande potenza?
3. Anche in altri paesi della Comunità si constatano simili abusi, che hanno conseguenze pericolose per la salute dell'uomo?
4. Quali iniziative intende avviare la Commissione, sotto la propria responsabilità, contro tali abusi?

Risposta

(7 gennaio 1974)

1. La risposta è affermativa.
- 2, 3 e 4. Date le disparità delle disposizioni per l'immissione sul mercato di medicinali per animali e le loro ripercussioni sul piano comunitario, la Commissione si propone di trasmettere quanto prima al Consiglio talune proposte in materia.

Tali proposte avranno lo scopo di garantire, sul piano economico, la libera circolazione dei medicinali in questione e d'evitare, sul piano della sanità pubblica, che giungano all'uomo, attraverso i prodotti d'origine animale e le derrate alimentari, sostanze a lui nocive.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 441/73

degli onn. Kater e Müller

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1973)

Oggetto: Divieto di usare taluni antiparassitari

A partire dalla primavera del 1971, nella Repubblica federale di Germania è vietato (salvo insignificanti eccezioni) l'uso dell'antiparassitario denominato DDT.

1. Come giudica la Commissione il fatto che, secondo recentissime indagini, il contenuto di DDT nell'aria è rimasto costante, mentre la concentrazione di DDT nei bacini tedeschi di acqua potabile è leggermente diminuita?
2. Anche in altri paesi della Comunità le indagini hanno portato a risultati analoghi?
3. La Commissione condivide il parere dell'interrogante secondo cui anche le più piccole quantità di DDT nell'aria e nelle acque possono avere preoccupanti conseguenze per la fauna e portare allo sterminio di determinate specie?
4. La Commissione farà uso della sua influenza per porre fine una volta per tutte alla fabbricazione e all'impiego di DDT e di antiparassitari aventi effetti analoghi?

Risposta

(15 gennaio 1974)

1. I dati attualmente disponibili non possono essere considerati rappresentativi della situazione in Germania, giacché i controlli sono stati operati in un lasso di tempo troppo breve ed in modo limitato. Sarebbe quindi imprudente trarre conclusioni di ca-

rattere generale, tanto più che detti controlli continuano al fine d'ottenere un quadro d'insieme più valido. Il DDT riscontrabile nell'aria vi è trasportato soprattutto dalle polveri. Nulla prova la necessità di stabilire un rapporto con la concentrazione del pro-

dotto nell'acqua potabile. Tale nesso dovrebbe essere operato, piuttosto con il tenore di DDT contenuto nelle acque di superficie.

2. Anche le informazioni riguardanti gli altri Stati membri sono troppo frammentarie per poter fare un quadro abbastanza attendibile della situazione.

3. Le conseguenze della presenza di DDT negli elementi ambientali e la loro importanza stanno formando oggetto di studi che rientrano nel quadro delle azioni prioritarie previste dal programma

d'azione comunitario definito il 19 luglio 1973. Il problema cui accennano gli onn. parlamentari è già stato esaminato in varie riunioni di esperti. Data però l'imprecisione dei dati disponibili, sarà necessario procedere ad un nuovo esame.

4. L'impiego del DDT non è più autorizzato nella maggior parte degli Stati membri per molti usi agricoli. La sua produzione però continua, poiché l'impiego del DDT è ancora importante in taluni paesi in via di sviluppo, in particolare nella lotta contro le malattie trasmesse da insetti e parassiti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 443/73

dell'on. Scholten

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1973)

Oggetto: Coordinamento dei bilanci degli Stati membri

1. Ha preso conoscenza la Commissione del fatto che nel quadro della preparazione delle considerazioni finanziarie generali in seno alla Seconda Camera degli Stati generali (seduta 1973—1974—12.600) sono state presentate una interrogazione e relativa risposta sulla questione se il progetto di bilancio dei Paesi Bassi per l'anno 1974 soddisfi alle proposte della Commissione sul coordinamento dei bilanci degli Stati membri?

2. La Commissione ha altresì preso conoscenza di quanto comunicato dal signor W. F. Duisenberg, ministro delle finanze, nella seduta dell'11 ottobre 1973 della Seconda Camera degli Stati generali ad integrazione di detta risposta?

3. La Commissione può confermare se queste concezioni e interpretazioni del governo dei Paesi Bassi sono conformi ai punti di vista e alle proposte della Commissione?

Risposta

(10 gennaio 1974)

1 e 2. Sì.

3. La Commissione ricorda all'on. parlamentare ch'essa non ha l'abitudine di prendere posizione su dichiarazioni fatte dai ministri dei governi degli Stati membri.

Nell'intento tuttavia di dissipare un eventuale malinteso, la Commissione richiama l'attenzione dell'on. parlamentare sul fatto che le discussioni svoltesi nell'ambito della Seconda Camera degli Stati generali dei Paesi Bassi hanno riguardato il progetto di relazione annuale sulla situazione economica della Comunità nella versione presentata dalla Commissione il 18 settembre 1973. In tale progetto non si era potuto tener conto, in particolare, delle possibili incidenze sul piano della politica di bilancio della riva-

lutazione del fiorino. Nella sua 261^a sessione, tenutasi il 9 novembre 1973, il Consiglio ha adottato il seguente orientamento per la politica di bilancio dei Paesi Bassi:

«Nel 1974 è inoltre necessario limitare a 1,5 miliardi di fiorini il saldo netto da finanziare (in termini di cassa). Ciò significa che l'aumento delle spese dell'amministrazione centrale non eccederà nel 1974 il 10 %, grazie in particolare alla fissazione di priorità rigide in natura di trasferimenti ai nuclei familiari e alle imprese, nonché ad un incremento limitato degli effettivi delle amministrazioni. Una politica di bilancio un po' più espansiva dovrebbe essere presa in considerazione unicamente qualora, a seguito della rivalutazione del fiorino, non si registrasse alcun miglioramento nel settore dell'occupazione».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 445/73**dell'on. Walz****alla Commissione delle Comunità europee***(30 ottobre 1973)*

Oggetto: Armonizzazione della ricerca fondamentale dei vari Stati membri

Al capitolo 2 della I parte del programma d'azione in materia di politica scientifica e tecnologica viene attribuito alla Fondazione europea della scienza, tra l'altro, il compito di facilitare l'armonizzazione delle attività nazionali degli Stati membri nel settore della ricerca fondamentale. Quali finalità si propone la Commissione con questa richiesta e in quali settori speciali, dato che, proprio nel campo delle scienze naturali, è spesso il diritto di primogenitura che rappresenta il motore decisivo di una scoperta scientifica e dato che la concorrenza promuove il progresso scientifico?

Risposta*(7 gennaio 1974)*

Nelle sue proposte per un programma d'azione in materia di politica scientifica e tecnologica la Commissione ha suggerito che la Comunità apporti il suo contributo alla nascente fondazione europea della scienza. La Commissione non intende in alcun modo ridurre l'autonomia che è indispensabile per il sano sviluppo della ricerca fondamentale negli istituti e negli enti di ricerca nazionali; essa ritiene invece che sia opportuno arrecare un utile contributo alla ricerca fondamentale promuovendo, in particolare, gli scambi tra i ricercatori e le suddette organizzazioni, stimolando i contatti internazionali e facilitando le azioni di cooperazione, coordinamento e utilizzazione congiunta nei settori che richiedono attrezzature pesanti. A questo proposito, si potrebbe effettuare un raffronto delle attività nazionali degli Stati europei in materia di ricerca fondamentale; ciò non significa tuttavia che si rinunci implicitamente al principio della concorrenza o a qualsiasi altro processo atto a stimolare le scoperte scientifiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 446/73**dell'on. Walz****alla Commissione delle Comunità europee***(30 ottobre 1973)*

Oggetto: Programma d'azione 1,3

Non sarebbe il caso che la Commissione ampliasse il suo primo programma di misure di sostegno alla politica della Comunità (Programma d'azione 1,3) in modo che esso abbracci anche la «promozione di nuove tecnologie» che costituiscono la premessa per il conseguimento di tutte le altre finalità attualmente perseguite?

Risposta*(10 gennaio 1974)*

Le nuove tecnologie non figurano esplicitamente nel «Programma d'azione in materia di politica scientifica e tecnologica» unicamente per una questione di presentazione essendo stata scelta una suddivisione in capitoli basata sulle politiche settoriali della

Comunità. Ma il documento contiene diversi progetti di azione riguardanti le tecnologie di punta: turboreattori d'aviazione silenziosi e materiali speciali per l'elettronica, comprese le memorie per calcolatori. Alcune azioni proposte riguardano nuove tecnologie, come, per esempio, (pagg. 7-12, parte II), lo sfruttamento dell'energia solare, la fluidificazione sotterranea del carbone, le applicazioni della superconduttività, la fusione termonucleare.

La Commissione sta preparando altre proposte per completare quanto prima la serie di azioni in questo settore. Per elaborare tali proposte la Commissione deve procedere a numerose consultazioni e prendere in considerazione non soltanto gli aspetti tecnici o scientifici, ma anche i problemi riguardanti le modalità di collaborazione, la proprietà industriale, ecc.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 450/73

dell'on. Schwörer

alla Commissione delle Comunità europee

(9 novembre 1973)

Oggetto: Sovvenzioni a favore dell'industria calzaturiera in Francia e in Italia

1. È noto alla Commissione che in Francia e in Italia, paesi membri della CEE, vengono compiuti sforzi considerevoli per proteggere ed agevolare l'industria calzaturiera nazionale nei confronti dei concorrenti degli altri paesi della CEE, in particolare a mezzo di crediti ad un tasso d'interesse inferiore a quello normalmente applicato sul mercato finanziario?

Non ritiene la Commissione che tale aiuto sia incompatibile con il trattato CEE?

2. Sono note alla Commissione le voci persistenti secondo le quali — nonostante occasionali smentite — i summenzionati paesi della CEE sovvenzionano, quanto meno indirettamente, quei settori che esportano in misura particolarmente rilevante? Tra questi rientra specialmente l'industria calzaturiera italiana. Pare infatti che lo Stato italiano si assuma l'incidenza sociale corrispondente al contingente esportato. Quali passi intende intraprendere la Commissione per ottenere una chiara risposta intesa a stabilire se lo Stato italiano accorda o non accorda sovvenzioni indirette, sia che si tratti di bonifici dell'incidenza sociale relativa al contingente esportato o della concessione di crediti favorevoli non già all'atto della consegna, ma addirittura al momento del conferimento delle ordinazioni, oppure della riscossione, non ammessa, di una tassa parafiscale?

Risposta

(7 gennaio 1974)

I governi francese ed italiano non hanno portato a conoscenza della Commissione, a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato CEE, i sistemi di aiuti a favore dell'industria calzaturiera in Francia ed in Italia, quali sono descritti dall'on. parlamentare, e che consisterebbero nella concessione di crediti a saggio di interesse ridotto e, per quanto riguarda l'Italia, nell'assunzione in carico da parte dello Stato, per il tramite di provvedimenti di carattere generale, degli oneri sociali imputabili alle quantità esportate o, ancora, nella concessione di crediti al ricevimento degli ordinativi.

La Commissione non è pertanto in grado di pronunciarsi su tali eventuali interventi prima di aver ricevuto dalle autorità francesi e italiane le informazioni che le necessitano e che essa cerca di ottenere.

Per quanto riguarda le tasse parafiscali, la Commissione ha avuto modo di valutare quelle esistenti in Francia e prega l'on. parlamentare di voler consultare al riguardo la risposta data all'interrogazione scritta n. 398/73 dell'on. Notenboom ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedasi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 457/73**di Lord O'Hagan****alla Commissione delle Comunità europee***(31 ottobre 1973)*

Oggetto: Prodotti di balena

Intende la Commissione presentare proposte al Consiglio per vietare sul piano europeo i prodotti di balena?

In caso negativo, per quali ragioni non intende farlo?

Risposta*(14 gennaio 1974)*

Il punto prospettato dall'on. parlamentare rientra nel quadro della convenzione sul commercio internazionale delle specie selvatiche minacciate di estinzione, stipulata a Washington il 2 marzo 1973.

Sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione di detta convenzione, una volta che sia stata ratificata, la Commissione potrebbe proporre, se necessario, che vengano attuate misure sul piano comunitario.

La Commissione ricorda, inoltre, all'on. parlamentare la risposta data alla sua interrogazione scritta n. 203/73 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 102 del 24. 11. 1973, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 467/73**dell'on. Walz****al Consiglio delle Comunità europee***(31 ottobre 1973)*

Oggetto: Relazione sull'unione europea

La Conferenza al vertice dell'ottobre 1972 ha invitato le istituzioni della Comunità ad elaborare, entro la fine del 1975, una relazione sull'unione europea. Vari incontri tra il presidente del Consiglio Nørgaard, il presidente della Commissione Ortoli e il presidente del Parlamento Berkhouwer hanno avuto luogo per discutere questo argomento. A questi incontri è stato associato anche il presidente della Corte di giustizia, quarta istituzione della Comunità?

Risposta*(15 gennaio 1974)*

Dall'ottobre 1972, hanno avuto luogo vari incontri tra i presidenti delle istituzioni. Durante tali incontri, organizzati a turno da uno dei presidenti, sono stati discussi problemi relativi ai rapporti tra le istituzioni e, tra l'altro, la preparazione della relazione sull'unione europea.

Il presidente della Corte ha assistito al primo degli incontri suddetti.

È previsto che i prossimi incontri avranno luogo con la partecipazione dei quattro presidenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 471/73

dell'on. Brewis

alla Commissione delle Comunità europee

(6 novembre 1973)

Oggetto: Abrogazione retroattiva dei diritti di brevetto nazionale mediante disposizioni tendenti a proibire la divisione artificiale del mercato comune

Considerato che:

- a) molti cittadini degli Stati membri hanno legittimamente ottenuto ed otterranno, in alcuni ma non in tutti gli Stati membri della Comunità, per le loro invenzioni, dei diritti di brevetto nazionali;
- b) i brevetti validi sono per definizione concessi per una innovazione che pertanto si aggiunge a quanto già esisteva prima della data dell'invenzione brevettata, di modo che, quando un brevetto dà al suo detentore, per un periodo limitato, alcuni diritti esclusivi per questa aggiunta ai ritrovati precedenti, la libera circolazione dei pro-

dotti precedentemente esistenti non è ostacolata da tali brevetti,

intende la Commissione assicurare che

- i) né attraverso la formazione ed applicazione di decisioni conformi all'articolo 85 del trattato di Roma,
- ii) né attraverso l'imposizione di determinate condizioni nella convenzione sui brevetti comunitari, in corso di elaborazione,

potrà essere abrogato il principio secondo cui l'importazione, da parte di un qualsiasi terzo indipendente, di prodotti contraffatti nel territorio in cui valgono i diritti di un detentore di un brevetto nazionale, non è esente da sanzioni in base a detti diritti di brevetto nazionale?

Risposta

(17 gennaio 1974)

La Commissione è cosciente dell'importanza dei regimi giuridici nazionali in materia di brevetti, regimi che sono garantiti dal trattato CEE. Infatti, ai sensi di detto trattato, sono ammesse talune restrizioni e taluni divieti alla libera circolazione delle merci, nella misura in cui è interessata l'esistenza di tali regimi. D'altro canto, il trattato prevede taluni limiti in materia d'esercizio dei diritti derivanti dai brevetti nazionali. In particolare, vi può essere violazione delle norme di cui agli articoli da 30 a 36 del trattato CEE, allorché ci si avvale dei diritti di brevetto per ostacolare l'importazione di prodotti immessi sul mercato dai titolari dei diritti stessi o da terzi con il consenso dei titolari suddetti. La Commissione può

constatare una violazione degli articoli 85 e 86 del trattato con decisioni riguardanti casi specifici, anche allorché tali importazioni sono ostacolate da accordi restrittivi della concorrenza o dall'impiego abusivo di una posizione dominante.

La Commissione ritiene che le disposizioni del progetto di convenzione relativa al brevetto europeo per il mercato comune soddisfino ai criteri summenzionati. Non si potrebbe ammettere che, per il brevetto comunitario, vengano adottate disposizioni, anche a carattere transitorio, non conformi alle citate norme del trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 472/73

dell'on. Brewis

al Consiglio delle Comunità europee

(6 novembre 1973)

Oggetto: Abrogazione retroattiva dei diritti di brevetto nazionale mediante disposizioni tendenti a proibire la divisione artificiale del mercato comune

Considerato che:

- a) molti cittadini degli Stati membri hanno legittimamente ottenuto ed otterranno, in alcuni ma

- non in tutti gli Stati membri della Comunità, per le loro invenzioni, dei diritti di brevetto nazionale;
- b) i brevetti validi sono per definizione concessi per una innovazione che pertanto si aggiunge a quanto già esisteva prima della data dell'invenzione brevettata, di modo che, quando un brevetto dà al suo detentore, per un periodo limitato, alcuni diritti esclusivi per questa aggiunta ai ritrovati precedenti, la libera circolazione dei prodotti precedentemente esistenti non è ostacolata da tali brevetti,

intende il Consiglio assicurare che

- i) né attraverso la formazione ed applicazione di decisioni conformi all'articolo 85 del trattato di Roma,
- ii) né attraverso l'imposizione di condizioni nella convenzione sui brevetti comunitari, in corso di elaborazione,

potrà essere abrogato il principio secondo cui l'importazione, da parte di un qualsiasi terzo indipendente, dei prodotti contraffatti nel territorio in cui valgono i diritti di un detentore di un brevetto nazionale, non è esente da sanzioni in base a detti diritti di brevetto nazionale?

Risposta

(15 gennaio 1974)

1. Il Consiglio richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che l'applicazione dell'articolo 85 del trattato di Roma è di competenza della Commissione. Non spetta pertanto al Consiglio prendere posizione in merito.

2. Il testo del progetto di convenzione relativa al brevetto europeo per il mercato comune ⁽¹⁾ è stato elaborato da un gruppo di esperti e sarà presentato ad una conferenza intergovernativa che avrà luogo a Lussemburgo nel maggio 1974. Le risposte che seguono si basano su tale progetto di convenzione, che potrà tuttavia venir modificato durante la conferenza di cui sopra.

3. Tale progetto persegue gli stessi obiettivi del trattato CEE per quanto riguarda la libera circola-

zione delle merci e la parità delle condizioni di concorrenza.

Ai sensi di questo progetto, la possibilità offerta al titolare di un brevetto nazionale di intentare un'azione giudiziaria a norma della sua legislazione nazionale contro l'importatore di un prodotto coperto dal suo brevetto, dipende dall'estinzione o meno dei suoi diritti. I diritti connessi con un brevetto nazionale sono estinti se il prodotto tutelato dal brevetto è stato messo in commercio sul territorio di uno degli Stati membri dal titolare del brevetto, oppure dal titolare di un brevetto nazionale concesso in un altro Stato membro per la stessa invenzione, quando detto titolare è economicamente legato al titolare del brevetto nel primo Stato, oppure dal titolare di una licenza contrattuale o di diritto.

⁽¹⁾ Questo progetto è stato pubblicato nel 1973 dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo.

4. Non è ancora stato possibile stabilire se tali norme entreranno in vigore dopo un periodo transitorio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 473/73

dell'on. Fellermaier

alla Commissione delle Comunità europee

(6 novembre 1973)

Oggetto: Condizioni di garanzia per gli autoveicoli

1. Come giudica la Commissione, dal punto di vista della sicurezza del traffico, ma anche sotto gli aspetti della politica dei consumatori il fatto che taluni veicoli industriali fabbricati nell'ambito della CEE usufruiscano di una garanzia dei sei mesi oppure di 10 000 km mentre altri veicoli hanno una garanzia di un anno ovvero di 20 000 km?

2. Non ritiene opportuno la Commissione considerata l'evoluzione tecnica alla quale è pervenuta l'industria automobilistica, che tutti i fabbricanti estendano il periodo di garanzia ad almeno un anno oppure a 20 000 km?

3. Sa la Commissione che singole fabbriche di automobili, ovviamente in funzione delle condizioni di concorrenza sul mercato nazionale, concedono garanzie differenti da paese a paese?

4. Quali conseguenze intende trarre la Commissione da questi fatti, che non sono compatibili con la politica del mercato comune?

Risposta

(17 gennaio 1974)

1 e 2. La Commissione appoggia naturalmente tutte le misure che tutelano al massimo grado i consumatori. Ciò nonostante, le garanzie concesse ai clienti dai fabbricanti e venditori di veicoli a motore, oltre la normale protezione accordata dalle legislazioni nazionali, sono una questione lasciata all'iniziativa privata, e non si prestano pertanto ad un'azione giuridicamente vincolante della Commissione nell'ambito dell'armonizzazione delle disposizioni legislative a norma del trattato.

3 e 4. In taluni casi le differenze nelle condizioni di vendita e, di conseguenza, nei periodi di garanzia offerti dai fabbricanti possono essere una manifestazione di corretto comportamento concorrenziale. La Commissione non ha motivo di ritenere che le differenze in ordine ai periodi di garanzia offerti nel settore automobilistico, siano essi concessi in maniera diversa a seconda delle marche, oppure, qualora si tratti della stessa marca, a seconda delle regioni, non siano il risultato della concorrenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 476/73

dell'on. Johnston

alla Commissione delle Comunità europee

(6 novembre 1973)

Oggetto: Aiuto ai Sei da parte del Fondo sociale europeo

Ritiene la Commissione che si continuerà a fornire nella stessa misura l'aiuto proveniente dal Fondo sociale europeo a ciascuno degli Stati membri originari?

Risposta

(7 gennaio 1974)

Per quanto riguarda l'aiuto concesso dal Fondo sociale europeo, non esistono quote riservate a ciascuno Stato membro.

La Commissione decide a norma della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 ⁽¹⁾ e dei regolamenti che la completano, tenendo conto dell'interesse comunitario dei progetti ricevibili e del loro valore intrinseco, delle disponibilità finanziarie nonché dei pareri formulati dal Comitato del Fondo sociale europeo.

⁽¹⁾ GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 484/73**dell'on. Johnston****alla Commissione delle Comunità europee***(6 novembre 1973)*

Oggetto: Centro europeo per lo sviluppo dell'istruzione

Intende la Commissione presentare proposte al fine di istituire un centro europeo per lo sviluppo dell'istruzione?

Risposta*(10 gennaio 1974)*

Per le future proposte in materia d'educazione, la Commissione cercherà di promuovere i contatti e la cooperazione tra i ricercatori nel campo educativo. La Commissione ritiene, tuttavia, che la creazione d'un organismo istituzionale debba essere considerata alla luce di ulteriori informazioni ed esperienze acquisite in seguito allo sviluppo di specifici programmi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 485/73**dell'on. Cousté****alla Commissione delle Comunità europee***(7 novembre 1973)*

Oggetto: Armonizzazione dei bilanci fra i paesi membri

Può la Commissione delle Comunità europee precisare se l'obiettivo prioritario dell'unione economica e monetaria le permette di far progredire in modo significativo l'armonizzazione dei bilanci fra gli Stati membri?

Può la Commissione puntualizzare i progressi già realizzati e le difficoltà che essa incontra nel realizzarli?

Risposta*(15 gennaio 1974)*

1. La Commissione sa benissimo che per raggiungere il grado di coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri necessario all'attuazione dell'unione economica e monetaria, le disposizioni nazionali in materia di bilancio dovranno subire talune modifiche. Essa ha già avuto l'occasione di far conoscere il proprio parere sui principali aspetti del problema sollevato dall'on. parlamentare nella risposta data all'interrogazione scritta n. 117/73 ⁽¹⁾ sull'adattamento degli scadenziari di bilancio.

2. La tendenza alla sincronizzazione, manifestata attraverso gli scadenziari per la preparazione dei bilanci degli Stati membri della Comunità originaria, aveva facilitato il coordinamento delle loro politiche

di bilancio. La mancata concordanza dell'anno finanziario con l'anno civile nei tre nuovi Stati membri ha sollevato taluni problemi che si cerca di risolvere, convertendo i dati forniti dai suddetti Stati membri in dati relativi all'anno civile. Nel maggio scorso il governo irlandese ha manifestato l'intenzione di far coincidere l'anno finanziario con l'anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 1975, per l'insieme delle spese e per la maggior parte delle entrate di bilancio dello Stato. D'altro canto, una maggiore armonizzazione delle procedure di preparazione, presentazione ed esecuzione dei bilanci favorirebbe il coordinamento delle politiche di bilancio. Questo problema, che interessa tutta la Comunità ampliata per quanto riguarda la realizzazione dell'unione economica e monetaria, potrà essere risolto soltanto gradualmente, date le sue implicazioni istituzionali.

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 29. 9. 1973, pag. 9.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 486/73

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1973)

Oggetto: Tutela dei consumatori della Comunità

Si chiede alla Commissione di rendere noto a che punto sono i lavori intrapresi onde elaborare un programma di azione destinato a proteggere i consumatori della Comunità.

Può dire la Commissione quali sono le organizzazioni dei lavoratori, a livello europeo o degli Stati membri, coi quali essa è fin d'ora entrata in relazione?

Può la Commissione infine indicare le azioni prioritarie che essa intende portare avanti in questo settore della tutela del consumatore?

Risposta

(11 gennaio 1974)

1. La Commissione ha trasmesso al Consiglio il 12 dicembre 1973 un progetto di programma preliminare per l'informazione e la protezione dei consumatori. La consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale è stata proposta.

2. La Commissione si tiene regolarmente in contatto con le sei organizzazioni europee riconosciute, in base alla sua decisione del 28 giugno 1972, come rappresentanti dei consumatori a livello comunitario. Esse sono:

il comitato delle organizzazioni familiari presso le (UEUC),

Il comitato delle organizzazioni familiari presso le Comunità europee (COFACE),

la Comunità europea delle cooperative di consumo (EURO-COOP),

la confederazione europea dei sindacati (CES),
l'organizzazione europea della confederazione mondiale del lavoro (EO-CMT),

l'ufficio di collegamento della confederazione generale del lavoro — confederazione generale del lavoro (CGIL).

La Commissione ha contatti anche con molte organizzazioni nazionali dei consumatori, che in questa sede sarebbe troppo lungo elencare.

È stato istituito ed è già in funzione un comitato consultivo dei consumatori composto da rappresentanti delle succitate organizzazioni.

3. A prescindere dal lavoro già compiuto nel settore della tutela dei consumatori, gli obiettivi per l'immediato futuro sono classificati come prioritari nel programma di cui al paragrafo 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 487/73

dell'on. Seefeld

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1973)

Oggetto: Difficoltà di carattere doganale per i viaggiatori delle ferrovie al confine tedesco-belga

1. È noto alla Commissione che i viaggiatori, al confine tedesco-belga, devono abbandonare, per ragioni di controllo doganale, il vagone ristorante delle ferrovie belghe e possono riaccedervi solo dopo aver passato la frontiera?

2. Condivide la Commissione il mio parere, secondo il quale ciò rappresenta un intralcio al traffico dei viaggiatori all'interno della Comunità?
3. Cosa intende fare la Commissione onde eliminare questo inconveniente?

Risposta

(15 gennaio 1974)

Il mantenimento di talune restrizioni all'ammissione in franchigia delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, dovuto in particolare all'insufficiente armonizzazione delle aliquote dell'imposta di consumo negli Stati membri, e il carattere nazionale di altre regolamentazioni, quali quelle relative al traffico degli stupefacenti, delle armi, ecc., possono indurre gli Stati membri ad effettuare un controllo doganale sulle merci trasportate dai viaggiatori nei loro bagagli personali al momento del passaggio delle frontiere. Quanto precede spiega la misura descritta dall'on. parlamentare.

Ciò nondimeno, la Commissione condivide il parere dell'on. parlamentare secondo cui la suddetta disposizione è poco compatibile con l'immagine che il viaggiatore dovrebbe potersi fare del mercato comune dopo quindici anni d'integrazione.

La Commissione si ripropone quindi di chiedere agli Stati membri di riesaminare le attuali modalità pratiche del controllo in questione, onde apportarvi i possibili snellimenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 497/73

dell'on. Johnston

alla Commissione delle Comunità europee

(8 novembre 1973)

Oggetto: Attuali dimensioni del FES

La Commissione si ritiene soddisfatta delle attuali dimensioni del FES, e quali proposte, eventualmente, intende presentare per aumentarne la consistenza?

Risposta

(7 gennaio 1974)

Gli Stati membri firmatari della seconda convenzione di associazione hanno messo a disposizione della Commissione, a titolo del terzo Fondo europeo di sviluppo, un importo di 900 milioni di u.c. per un periodo di 5 anni, periodo che scade il 31 gennaio 1975. Detto importo è stato successivamente maggiorato di 5 milioni di u.c. in occasione dell'adesione alla convenzione di Yaoundé dell'isola Maurizio. Poiché questa convenzione è entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 1971, l'intero importo di 905 milioni di u.c. deve essere in pratica impegnato nel giro di 4 anni.

Al 31 dicembre 1973 gli impegni hanno raggiunto approssimativamente i 650 milioni di u.c., con una rimanenza quindi di circa 250 milioni di u.c. che

saranno prevedibilmente assegnati a vari progetti (la cui istruzione è già in una fase molto avanzata) entro il gennaio 1975.

Da notare, al riguardo, che circa 30 milioni di u.c. hanno dovuto, finora, essere assegnati agli aiuti straordinari di cui all'articolo 20 della convenzione di Yaoundé, e che è molto difficile che la Commissione possa stanziare altri fondi per aiuti siffatti a favore dei paesi del Sahel colpiti dalla siccità, senza compromettere gravemente l'attuazione dei programmi già definiti da tempo sulla base delle richieste di finanziamento presentate dagli Stati associati. Per questo motivo la Commissione si compiace dell'emendamento apportato dal Parlamento europeo al capitolo X del progetto inteso ad iscrivere nella

sezione «Commissione» un fondo «catastrofi» dell'importo di 35 milioni di u.c., senza contare i 5 milioni di u.c. destinati a coprire le spese di trasporto degli aiuti alimentari.

Il problema della fissazione della dotazione del prossimo FES sarà esaminato nelle trattative attualmente in corso in vista del rinnovo della convenzione di associazione. È prematuro dire quale sarà il suo volume.

Tuttavia, la direttiva affidata per i negoziati dal Consiglio alla Commissione il 15 ottobre 1973 stabilisce che la nuova convenzione garantirà globalmente agli Stati africani, malgascio e mauriziano associati, vantaggi equivalenti a quelli di cui fruiscono attualmente, e che i nuovi Stati associati saranno posti nei loro confronti su un piede di parità. Ciò significa, come precisato nel memorandum della Commissione, che quanto è stato acquisito dovrà essere considerato in termini reali e che in situazioni raffrontabili i nuovi Stati associati dovranno essere trattati alla stregua dei vecchi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 510/73

dell'on. Johnston

alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1973)

Oggetto: Alternative ai trasporti su strada

Tenuto conto dei timori di pericolo per l'ambiente manifestati in taluni Stati membri con riferimento alle discussioni in corso sulle dimensioni e il peso dei giganteschi autoveicoli da trasporto, cosa intende fare la Commissione per incoraggiare l'uso di altri modi di trasporto, come le ferrovie e le vie d'acqua?

Risposta

(10 gennaio 1973)

La Commissione segue con particolare attenzione i problemi creati per l'ambiente, dal traffico pesante su strada e ne tiene conto nei lavori che sta svolgendo nell'ambito della politica comune dei trasporti, della politica dell'ambiente e delle politiche che potrebbero essere previste per far fronte alle difficoltà in materia d'approvvigionamento energetico.

Nella sua comunicazione al Consiglio del 24 ottobre 1973 relativa allo sviluppo della politica comune dei trasporti ⁽¹⁾, la Commissione auspica la progressiva istituzione d'un sistema comunitario coerente dei trasporti, che tenga conto delle esigenze dell'Unione

⁽¹⁾ COM (73) 1725.

economica e monetaria e che funzioni con il minimo di spesa per la collettività.

La Commissione è pertanto del parere che la ripartizione ottimale del traffico debba risultare dall'applicazione del principio dell'economia di mercato. Questo principio dovrà essere giustificato tenendo conto delle misure che verranno prese sul piano comunitario specie in materia di tariffazione dell'uso delle infrastrutture, di scelta fra gli investimenti d'infrastruttura e di sviluppo dei trasporti combinati. Talune misure già in atto o previste per limitare i fattori ambientali negativi, in particolare in materia di rumore, di congestione e d'inquinamento, possono inoltre influire sulle sostituzioni cui accenna l'on. parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 513/73

dell'on. Jahn

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1973)

Oggetto: Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto sui francobolli da collezione acquistati da privati mediante ordine permanente

I filatelisti residenti nel Granducato del Lussemburgo hanno potuto constatare negli ultimi tempi che i valori postali da essi acquistati mediante ordine per-

manente presso ditte specializzate nell'invio di francobolli per posta ai collezionisti, con sede a Francoforte (Repubblica federale di Germania) o in altri Stati membri, vengono consegnati dalle poste lussemburghesi soltanto dietro pagamento dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 %.

L'interrogante chiede in proposito alla Commissione delle Comunità europee di rispondere alle seguenti domande:

1. Come si spiega la Commissione questa prassi, adottata recentemente dalle autorità lussemburghesi, in base alla quale i collezionisti privati, che per anni, e in molti casi, decenni, hanno potuto acquistare i francobolli da collezione di altri Stati
2. Tale procedura è conforme allo spirito e alla lettera del trattato CEE?
3. Come si concilia questo modo di agire con l'obiettivo dichiarato della Commissione delle Comunità europee, di rendere i cittadini della Comunità più consapevoli della realtà rappresentata dal mercato comune?
4. Quali misure intende adottare la Commissione onde porre termine senza indugio a tale prassi anticomunitaria delle autorità competenti lussemburghesi, la quale rappresenta senz'altro un passo indietro sulla strada dell'integrazione europea?

Risposta

(10 gennaio 1974)

La prima direttiva del Consiglio, dell'11 aprile 1967, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ⁽¹⁾ prevede espressamente che l'IVA debba essere riscossa in maniera per quanto possibile generale e che il suo campo d'applicazione debba comprendere, in linea di massima, tutti gli stadi della produzione e della distribuzione, inclusa l'importazione di beni, nonché il settore delle prestazioni di servizi.

Nel quadro della sua proposta di una sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, presentata dalla Commissione al Consiglio il 29 giugno 1973 ⁽²⁾, la Commissione ha stabilito che l'elenco comune delle esenzioni deve es-

sere il più possibile limitato, tenuto conto del carattere dell'imposta in questione.

Per questo motivo, la proposta della Commissione prevede l'esenzione solo per le vendite di francobolli nuovi destinati all'affrancatura all'interno del paese, escluse le forniture effettuate da commercianti di francobolli da collezione.

La riscossione dell'IVA sulle importazioni di francobolli da collezione da parte delle autorità lussemburghesi non suscita quindi nessun commento della Commissione.

Infatti, l'imposta sui francobolli da collezione è perfettamente compatibile con le disposizioni della prima e della seconda direttiva in materia di IVA dell'11 aprile 1967 e sarà resa obbligatoria per gli Stati membri se la proposta di una sesta direttiva IVA, che è attualmente all'esame del Consiglio, sarà adottata da quest'ultimo.

⁽¹⁾ GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1301/67.

⁽²⁾ GU n. C 80 del 5. 10. 1973, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 515/73

di Lord O'Hagan

al Consiglio delle Comunità europee

(23 novembre 1973)

Oggetto: Riunioni dedicate alla cooperazione politica

In quale misura il Consiglio è ora disposto più che in passato ad ammettere che le riunioni dedicate alla cooperazione politica si svolgono nello stesso luogo delle sessioni del Consiglio e le une dopo le altre?

Risposta*(15 gennaio 1974)*

La fissazione della data e della località delle riunioni che si svolgono nel contesto della cooperazione politica non rientra nella competenza del Consiglio.

Tali riunioni vengono fissate da un accordo tra i ministri degli affari esteri degli Stati membri, conformemente alle norme da essi stabilite il 23 luglio 1973 a Copenaghen.

Il Consiglio chiede d'altro canto all'onorevole parlamentare di volersi riferire alla risposta che il presidente in carica del Consiglio, sig. Nørgaard, ha dato all'interrogazione orale n. 75/73 ⁽¹⁾ rivolta dall'on. Bertrand, in occasione della sessione del Parlamento del 18 settembre 1973 a Lussemburgo.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo n. 165, pag. 34.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 517/73**di Lord O'Hagan****alla Commissione delle Comunità europee***(23 novembre 1973)*

Oggetto: Informazioni televisive sui problemi europei

È disposta la Commissione a trasmettere al Parlamento europeo la relazione che, nel corso della sua 270^a riunione, essa ha chiesto ai suoi servizi di elaborare sul posto che i vari canali televisivi nazionali riservano nei loro programmi ai problemi europei?

Quali iniziative intende prendere la Commissione per aumentare la frequenza e l'importanza delle informazioni televisive sui problemi europei?

Risposta*(10 gennaio 1974)*

Come indicato dall'on. parlamentare, la decisione, cui si fa cenno nell'interrogazione, è stata adottata dalla Commissione soltanto nella sua riunione del 31 ottobre 1973. Dato che il documento è ancora incompleto, la Commissione non può per il momento precisare i provvedimenti che intende prendere.

Comunque la Commissione può assicurare l'on. parlamentare, che è molto interessata ad incrementare i servizi d'informazione sulle politiche e sulle azioni comunitarie attraverso la televisione e sarà lieta di discutere, a tempo debito, le eventuali proposte con la commissione parlamentare competente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 528/73**dell'on. Lagorce****alla Commissione delle Comunità europee***(27 novembre 1973)*

Oggetto: Provvedimenti a favore dell'infanzia martoriata

Ha mai la Commissione avuto l'occasione di soffermarsi sul problema dell'infanzia martoriata? Le consta ad esempio che, secondo recenti informazioni stampa, nella sola

Gran Bretagna, muoiono 700 bambini all'anno, ossia 2 al giorno, e spesso in maniera atroce, a seguito dei maltrattamenti per non dire delle torture loro inflitte da genitori indegni?

Non potrebbe la Commissione, nel quadro della politica a favore dell'infanzia e della gioventù che essa tenta di promuovere in molti settori, presentare agli Stati membri proposte miranti ad applicare più efficacemente una legislazione resa più severa onde poter lottare efficacemente contro tali crimini particolarmente odiosi di cui sono vittime troppi bimbi innocenti, in ogni paese della Comunità?

Risposta

(7 gennaio 1974)

La Commissione ritiene che questa materia rientri essenzialmente nelle competenze degli Stati membri. Qualora però, nei suoi suddetti lavori sul programma d'azione sociale, particolarmente nel campo della politica della famiglia, un'azione si rivelasse necessaria, la Commissione non esiterebbe a richiamare l'attenzione degli Stati membri sul problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 539/73

di Sir Tufton Beamish

al Consiglio delle Comunità europee

(5 dicembre 1973)

Oggetto: Cooperazione politica europea in materia di politica estera — Consultazioni a livello di ambasciatori ⁽¹⁾

In quali paesi gli ambasciatori dei nove Stati membri sono stati incaricati di consultazioni su argomenti specifici:

- a) sia nella sede della presidenza su richiesta del Comitato politico, della presidenza o di un altro Stato membro.
- b) sia in un'altra capitale, su richiesta del ministero degli affari esteri,

ed in tutti questi casi, è stato affidato a un portavoce della Comunità l'incarico di mantenere i necessari contatti?

⁽¹⁾ Vedasi secondo rapporto sulla cooperazione politica europea in materia di politica estera.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 540/73

di Sir Tufton Beamish

al Consiglio delle Comunità europee

(5 dicembre 1973)

Oggetto: Studi nell'ambito della cooperazione politica europea in materia di politica estera

Quali argomenti specifici di studio il comitato politico degli Stati membri delle Comunità europee ha suggerito ai ministri degli affari esteri e quali argomenti sono stati deferiti a gruppi di esperti, a gruppi di ricerca o a gruppi speciali di analisi, in vista della formulazione di posizioni comuni a medio e lungo termine?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 541/73

di Sir Tufton Beamish
al Consiglio delle Comunità europee
(5 dicembre 1973)

Oggetto: Cooperazione politica europea in materia di politica estera — Rapporti richiesti dal comitato politico agli ambasciatori degli Stati membri

Quante volte il Comitato politico ha chiesto che venisse elaborato dagli ambasciatori di tutti gli Stati membri un rapporto comune su questioni determinate, e quali sono stati gli argomenti esaminati?

Risposta

alle interrogazioni scritte nn. 539/73, 540/73 e 541/73
(15 gennaio 1974)

Come l'on. parlamentare indica nel titolo stesso delle interrogazioni, esse si riferiscono al settore della cooperazione politica tra gli Stati membri in materia di politica estera.

Tale cooperazione non rientra nella competenza del Consiglio, ma in quella dei ministri per gli affari esteri degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 545/73

di Lord O'Hagan
alla Commissione delle Comunità europee
(6 dicembre 1973)

Oggetto: Comprensione da parte del pubblico dei lavori della Commissione

È disposta la Commissione a pubblicare un organigramma dettagliato che illustri in modo completo la sua struttura interna, ai fini di una migliore comprensione dei suoi lavori da parte dell'opinione pubblica?

Risposta

(15 gennaio 1974)

A causa dei numerosi cambiamenti intervenuti, durante tutto il 1973, nei servizi della Commissione in seguito all'ampliamento della Comunità (esodo di funzionari, nomina di nuovi), la Commissione non ha ritenuto utile pubblicare, durante detto periodo, un organigramma che sarebbe risultato presto superato.

Il nuovo organigramma della Commissione apparirà, come per il passato in un supplemento straordinario del bollettino delle Comunità europee che verrà pubblicato nel gennaio 1974.

Come l'on. parlamentare ben saprà, il bollettino delle Comunità europee è una pubblicazione largamente diffusa negli ambienti interessati della Comunità e di taluni paesi terzi.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1972*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 10 dicembre 1973)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ⁽¹⁾, modificato dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede la possibilità di concedere ai produttori di luppolo un aiuto che consenta il conseguimento di un equo reddito; che l'importo di tale aiuto è fissato all'ettaro e differenziato secondo le varietà, tenendo conto del ricavato medio realizzato comparato con i ricavi medi realizzati per i raccolti precedenti, nonché della situazione dei mercati e dell'evoluzione dei prezzi;

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1973, pag. 14.

considerando che l'esame dei risultati del raccolto 1972 induce a fissare un aiuto per alcune varietà di luppolo; che per una varietà, l'aiuto deve essere fissato ad un livello superiore a quello fissato per le altre varietà,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1972 è concesso un aiuto ai produttori di luppolo delle varietà Hallertauer, Saaz, Spalter, Strisselspalt e Tardif de Bourgogne.

L'ammontare di tale aiuto è fissato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Importo dell'aiuto concesso ai produttori di luppolo per il raccolto 1971

<i>Varietà</i>	<i>Importo u.c. / ettaro</i>
Hallertauer	300
Saaz	300
Spalter	300
Strisselspalt	600
Tardif de Bourgogne	300

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70 per quanto riguarda le definizioni del vino liquoroso e di taluni mosti di uve

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, allo stato attuale delle disposizioni comunitarie, il vino liquoroso e il mosto di uve mutizzato con alcole, prodotto normalmente utilizzato nell'elaborazione dei prodotti trasformati a base di vini e di mosti, rientrano nella stessa definizione di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73⁽²⁾; che, in mancanza di una definizione distinta per i mosti di uve fresche mutizzati con alcole ne consegue che prodotti molto diversi per destinazione, caratteristiche intrinseche e livelli di prezzo sono soggetti ad un identico regime; che occorre pertanto stabilire una definizione particolare per il mosto di uve fresche mutizzato con alcole;

considerando che la definizione del mosto di uve concentrato quale figura all'allegato II, punto 4 del regolamento (CEE) n. 816/70 non ammette la disidratazione di un mosto di uve al fuoco diretto; che, trattandosi nella fattispecie di una pratica tradizionale in alcune regioni della Comunità ed essendo il prodotto così ottenuto commercializzato e utilizzato per l'elaborazione di taluni vini liquorosi, occorre ammettere tale trattamento introducendo una definizione del mosto di uve caramellizzato;

considerando che è inoltre necessario adattare la definizione del vino liquoroso in modo da rendere possibile, all'elaborazione di alcuni vini di questo tipo l'aggiunta di mosto di uve caramellizzato;

considerando che l'introduzione delle nuove definizioni esige un certo adattamento tecnico delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 816/70; che è fra l'altro necessario introdurre una disposizione che li-

miti l'utilizzazione dei mosti mutizzati con alcole, onde evitare distorsioni della concorrenza con i vini liquorosi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 816/70 sono aggiunti, dopo i termini «del mosto di uve concentrato», i termini «del mosto di uve caramellizzato, del mosto di uve fresche mutizzato con alcole».

Articolo 2

All'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 816/70, i termini «ai punti 11 e 21» sono sostituiti dai termini «ai punti 3 bis, 11 e 21».

Articolo 3

L'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 816/70 è completato dal primo comma seguente:

«Il mosto di uve mutizzato con alcole può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune».

Articolo 4

L'articolo 28, paragrafo 2, è completato dal secondo comma seguente:

«Il mosto di uve mutizzato con alcole importato può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune».

Articolo 5

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.

1. Dopo il punto 3 è aggiunto il punto seguente:

«3 bis: Mosto di uve mutizzato con alcole:

Il mosto di uve avente una gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 12° e uguale o inferiore a 21°, ottenuto mediante aggiunta, al mosto di uve proveniente esclusivamente dai vitigni di cui all'articolo 16 e prodotto nella Comunità,

— di alcole neutro di origine vinica avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 95°

— o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 52° e non superiore a 80°; non sono tuttavia considerati come mosto di uve mutizzato con alcole i prodotti corrispondenti alla definizione del vino liquoroso».

2. Dopo il punto 4 è aggiunto il punto seguente:

«4 bis: Mosto di uve caramellizzato: il mosto di uve

— ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata al fuoco diretto a

pressione atmosferica normale ed avente per effetto una caramellizzazione parziale dello zucchero contenuto nel mosto,

— proveniente esclusivamente dai vitigni di cui all'articolo 16,

— prodotto nella Comunità e

— ottenuto da mosti di uve aventi una gradazione alcolometrica naturale minima di 10°.

3. Al punto 11, il testo del secondo trattino, iii), è sostituito dal seguente:

«iii) o di mosto di uve concentrato, o, per taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, compresi in un elenco da stabilirsi e per i quali una tale pratica è tradizionale, di mosto di uve caramellizzato».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sul gruppo europeo di cooperazione (GEC)

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata devono essere promosse mediante l'instaurazione di un mercato comune che assicuri condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale; che la realizzazione di tale mercato comune implica che le persone e le società che vi esercitano un'attività economica sia-

no poste in condizioni giuridiche atte a facilitare l'adattamento delle loro attività ai fattori economici del mercato allargato; che a tal fine è necessario che le suddette persone e società, oltre agli strumenti giuridici idonei alla ristrutturazione delle loro imprese, dispongano anche dei mezzi che consentano ad esse di cooperare prescindendo dalle frontiere;

considerando che una siffatta cooperazione si scontra attualmente contro difficoltà di ordine giuridico, fiscale e psicologico; che le varie forme previste dai diritti nazionali non sono idonee alla cooperazione a livello del mercato comune perché si ricollegano all'ordinamento giuridico nazionale;

considerando che un'azione della Comunità sembra pertanto necessaria per la realizzazione dei sovramenzionati obiettivi comunitari;

considerando che il ravvicinamento delle disposizioni nazionali previsto dal trattato non consentirebbe di ovviare a tali inconvenienti; che in particolare il ravvicinamento non sopprimerebbe l'ostacolo consistente nel fatto che lo strumento giuridico sarebbe comunque ricollegato soltanto al diritto nazionale che disciplina una delle imprese partecipanti, mentre per definizione tale strumento è destinato a funzionare in un'area multinazionale e con imprese di vari paesi; che è pertanto necessario introdurre uno strumento giuridico di diritto comunitario che consenta in particolare alle piccole e medie imprese di attuare adeguatamente la summenzionata cooperazione; che a tal fine il metodo più appropriato consiste nella creazione di uno strumento di cooperazione su base contrattuale, nella forma di un «gruppo europeo di cooperazione»; che la costituzione e l'attività di tale gruppo restano soggette alle regole comunitarie di concorrenza ed alle relative misure di applicazione;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione necessari per la creazione di tale strumento giuridico;

considerando che per garantire una certa flessibilità del gruppo è opportuno lasciare ai fondatori un'ampia libertà nell'organizzazione del suo funzionamento; che il rinvio ad un diritto suppletivo è pertanto necessario in caso di silenzio del presente regolamento e del contratto costitutivo;

considerando che il gruppo non deve in nessun modo sostituirsi alle società, commerciali o non commerciali, di cui lo scopo, l'oggetto e la struttura giuridica sono totalmente differenti; che l'attività specifica del gruppo deve svilupparsi partendo da quelle dei suoi membri, limitarsi a costituirne la continuazione e restare accessoria rispetto ad esse;

considerando che, data l'esistenza, nella Comunità, di un gran numero di imprese individuali, è opportuno consentire l'accesso al gruppo tanto alle persone fisiche quanto alle società;

considerando che il gruppo deve anzitutto permettere la cooperazione tra imprese che esercitano la loro attività sul territorio di Stati membri;

considerando che essendo il gruppo destinato a favorire la cooperazione tra i suoi membri, ne consegue la parità di diritto tra di essi;

considerando che, affinché possa conseguire efficacemente gli scopi stabiliti dalla legge e dal contratto, è opportuno che il gruppo sia dotato di capacità giuridica propria;

considerando che quale contropartita del fatto che non è prescritta una dotazione di capitale, mentre d'altra parte il gruppo avrà capacità giuridica, è necessario garantire la tutela dei terzi organizzando

tanto la responsabilità personale e solidale dei membri quanto la pubblicità dell'attività del gruppo;

considerando che il gruppo deve poter disporre di risorse finanziarie provenienti, di norma, da contributi o conferimenti dei suoi membri; che peraltro il gruppo non può emettere obbligazioni né ricorrere pubblicamente al risparmio;

considerando che essendo il contratto costitutivo del gruppo fortemente caratterizzato dall'intuitus personae, i diritti dei membri sono trasferibili soltanto con l'accordo dell'assemblea dei membri;

considerando che, data la rigidità del regime di responsabilità del gruppo, è opportuno disciplinare le conseguenze dell'accesso e del recesso di un membro;

considerando che il contratto costitutivo può essere viziato da diverse cause di nullità e che è pertanto opportuno, ai fini della tutela dei diritti dei terzi, stabilirne l'inopponibilità nei loro confronti;

considerando che a causa delle limitazioni imposte all'oggetto del gruppo, quest'ultimo non dovrebbe, in linea di massima, realizzare profitti; che peraltro non è escluso che in determinati casi possa essere realizzato un utile; che non costituendo il gruppo un'entità economica distinta dai suoi membri, la tassazione di tale utile eventuale deve effettuarsi esclusivamente a carico di questi ultimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le modalità secondo cui possono essere costituiti mediante contratto per una durata determinata gruppi europei di cooperazione. Esso stabilisce inoltre gli effetti che questi dovranno produrre.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento è applicabile la legge del paese in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo.
3. Il gruppo ha la capacità giuridica (titolarità di diritti e obblighi) d'agire (stipulazione di contratti e compimento di altri atti giuridici), nonché la capacità di stare in giudizio a decorrere dalla data della registrazione prevista dall'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

1. Scopo del gruppo è quello di agevolare e far progredire l'attività economica dei suoi membri, nonché di perfezionare o incrementare i risultati di tale attività. Il gruppo non persegue fini di lucro.

L'oggetto del gruppo definito nel contratto di fondazione deve essere conforme alle specificazioni indicate qui di seguito nel paragrafo 2.

2. L'attività del gruppo è limitata:

- a prestazioni di servizi di cui i suoi membri sono i destinatari esclusivi;
- alla trasformazione di merci o al condizionamento di prodotti finiti per esclusiva necessità dei membri.

3. Il gruppo non può esercitare una funzione direttiva sull'attività dei suoi membri.

4. Il gruppo non può avere più di 250 dipendenti.

Articolo 3

1. Un gruppo deve essere costituito almeno:

- a) da due società ai sensi dell'articolo 58 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, disciplinate dalle legislazioni di Stati membri differenti;
- b) da due persone fisiche, di cui ciascuna eserciti un'impresa industriale, commerciale, artigianale o agricola, e le cui attività rispettive si svolgano principalmente nel territorio di Stati membri differenti;
- c) da una persona fisica che eserciti una delle attività di cui al precedente comma 1 b) nel territorio di uno Stato membro e una società disciplinata dalla legislazione di un altro Stato membro.

2. Ciascun membro del gruppo deve avere la propria sede fiscale in uno Stato membro.

Articolo 4

1. Il contratto di gruppo determina il luogo della sede, che deve essere situata all'interno della Comunità.

Inoltre, il contratto menziona almeno:

- a) la denominazione del gruppo;
- b) l'oggetto del gruppo;
- c) i nomi, la ragione sociale o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di registrazione di ciascun membro del gruppo;
- d) la durata limitata per la quale il gruppo è costituito;

2. Il gruppo è iscritto nel registro a tal fine previsto dallo Stato membro in cui si trova la sede. Il contratto è depositato all'atto della registrazione. Le eventuali modifiche successive sono pubblicate alle stesse condizioni. Lo stesso vale per nomi ed indirizzi delle persone previste all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, e, se del caso, della indicazione che esse devono agire congiuntamente.

Le indicazioni di cui al precedente paragrafo 1 sono pubblicate secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del presente regolamento; qualsiasi modifica delle predette indicazioni è pubblicata secondo le medesime modalità.

3. In caso di inosservanza delle formalità di registrazione e di pubblicità imposte dal presente regolamento, le indicazioni sottoposte a pubblicità sono inopponibili ai terzi, i quali peraltro possono avvaltersene.

Articolo 5

1. La nullità del contratto di gruppo deve essere pronunciata con decisione dell'autorità giudiziaria.

2. La nullità è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza nel bollettino previsto all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento, salvo il caso in cui sia comprovato che essi ne avevano conoscenza al momento della stipulazione di un contratto con il gruppo.

Articolo 6

1. Il contratto stabilisce gli organi e le modalità di funzionamento interno del gruppo, ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e le disposizioni dell'articolo 7 del presente regolamento.

2. L'insieme dei membri del gruppo riuniti in assemblea dispone dei poteri più ampi per prendere qualsiasi decisione o per compiere qualsiasi atto in vista della realizzazione delle finalità del gruppo.

3. Le decisioni sono prese secondo le modalità determinate dal contratto o dal presente regolamento.

In mancanza di disposizioni contrattuali, qualsiasi decisione concernente la modifica del contratto, lo scioglimento anticipato del gruppo o la proroga della sua durata deve essere presa dall'assemblea all'unanimità.

4. Ciascun membro dispone di almeno un voto. Tuttavia, il contratto può attribuire più voti a taluni membri.

5. L'assemblea si riunisce obbligatoriamente su richiesta d'un amministratore o di almeno 1/4 del numero dei membri.

Articolo 7

1. Il gruppo è amministrato da una o più persone fisiche designate nel contratto o dall'assemblea.

2. Ciascuno degli amministratori impegna il gruppo nei confronti dei terzi anche se i suoi atti non rientrano nell'oggetto del gruppo. Tuttavia, il contratto può prevedere che la rappresentanza spetti congiuntamente a più amministratori. Qualunque altra limitazione dei poteri degli amministratori risultante dal contratto o da una decisione dell'assemblea è inopponibile ai terzi, anche se è stata pubblicata.

3. Il nome o i nomi e l'indirizzo della persona o delle persone sopra menzionate e, se del caso, l'indicazione della rappresentanza congiunta sono pubblicati in conformità del regime di pubblicità previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 8

1. Il contratto può prevedere l'obbligo, per i membri, di effettuare conferimenti in denaro, in natura o in attività. Esso può anche stabilire le condizioni alle quali i membri contribuiscono, per quanto necessario, al saldo delle eccedenze delle uscite rispetto alle entrate. In mancanza di espresse disposizioni contrattuali tali condizioni sono stabilite

dall'assemblea; se manca una delibera assembleare, le eccedenze si ripartiscono in parti eguali.

2. La cessione dei diritti dei membri del gruppo deve essere autorizzata dall'assemblea. Salvo disposizione espressa del contratto, la relativa decisione è presa all'unanimità dei membri del gruppo ed è pubblicata conformemente al regime di pubblicità previsto all'articolo 4 del presente regolamento.

3. Al gruppo sono vietati l'emissione di obbligazioni e il ricorso al pubblico risparmio.

Articolo 9

1. I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidariamente con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali.

2. I creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei confronti di un membro soltanto dopo aver messo in mora il gruppo mediante diffida scritta e dopo l'esito negativo della medesima.

3. Il membro al quale venga richiesto l'adempimento delle obbligazioni sociali può far valere le eccezioni opponibili dal gruppo.

Articolo 10

Sulle lettere ed ordinazioni del gruppo devono figurare in maniera leggibile:

- la denominazione del gruppo, seguita dalle parole «gruppo europeo di cooperazione»;
- il numero d'iscrizione del gruppo nel registro menzionato nell'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, nonché gli estremi di identificazione di tale registro;
- il luogo della sede del gruppo.

Sulle lettere e ordinazioni occorre inoltre menzionare, se del caso, che il gruppo è in liquidazione.

Articolo 11

1. Salvo disposizione espressa del contratto, l'ammissione di nuovi membri è decisa all'unanimità dall'assemblea del gruppo.

2. Ogni nuovo membro risponde dei debiti del gruppo, anche se contratti anteriormente al suo accesso, alle condizioni stabilite dall'articolo 9.

Articolo 12

1. Il contratto può prevedere il recesso volontario dei membri. In tal caso esso precisa le condizioni in cui esso può intervenire, a fine di nullità della clausola che autorizza il recesso.
2. L'assemblea dei membri del gruppo può pronunciare l'esclusione di un membro che contravenga abitualmente ai suoi obblighi o che provochi perturbamenti nel funzionamento del gruppo. La decisione è presa in conformità delle disposizioni del contratto o, in mancanza, all'unanimità degli altri membri.
3. In caso di recesso o di esclusione di un membro, il gruppo continua ad esistere tra i membri rimanenti alle condizioni previste dal contratto o stabilite dall'assemblea.

Articolo 13

1. Il gruppo si scioglie:
 - a) per la realizzazione dell'oggetto o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
 - b) per il decorso del termine;
 - c) per decisione dei membri, adottata in conformità del disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - d) se il numero dei membri del gruppo si riduce a meno di due.
2. Un gruppo costituito esclusivamente di membri soggetti alla legislazione di un unico Stato membro si scioglie qualora nel termine di sei mesi non siano nuovamente soddisfatte le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1.
3. Salvo disposizione contraria del contratto, il gruppo si scioglie ugualmente nei seguenti casi:
 - a) per il fallimento di uno dei suoi membri;
 - b) per qualsiasi altra misura determinata dall'insolvenza di un membro oppure dal fatto che questi abbia cessato i propri pagamenti;
 - c) per decesso o incapacità di un membro che sia una persona fisica o per lo scioglimento di una società facente parte del gruppo;
 - d) se uno dei suoi membri cessa l'esercizio dell'attività economica di cui all'articolo 3, paragrafo 1 b), e c), o abbandona la sede fiscale all'interno della Comunità.

4. Se il contratto precisa che il gruppo continua ad esistere in uno dei casi previsti dal precedente paragrafo 3, il membro in questione cessa di far parte del gruppo. Il gruppo continua ad esistere tra i membri rimanenti alle condizioni previste dal contratto o stabilite dall'assemblea.

Articolo 14

1. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi un interesse legittimo, il tribunale può pronunciare lo scioglimento di un gruppo il cui oggetto definito nel contratto o la cui attività non è conforme alle disposizioni dell'articolo 2 del presente regolamento.
2. Su richiesta di un membro, il tribunale può pronunciare lo scioglimento del gruppo per giusti motivi.

Articolo 15

1. Se uno dei membri del gruppo cessa di farne parte, si procede ad una valutazione del patrimonio del gruppo al fine di determinare il valore della quota da liquidare, o, se del caso, degli obblighi che il membro deve assolvere. In mancanza di disposizioni espresse del contratto, questa operazione è effettuata dall'amministratore che procede alla liquidazione della situazione del membro uscente.
2. Il membro che cessa di far parte del gruppo continua ad essere responsabile alle condizioni previste dall'articolo 9, per le obbligazioni del gruppo sorte anteriormente alla data di pubblicazione del recesso, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla pubblicazione, effettuata conformemente al regime di pubblicità contemplato dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano in caso di cessione dei diritti di un membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 16

1. Lo scioglimento del gruppo comporta la sua liquidazione. In mancanza di disposizioni espresse dal contratto o di decisione dell'assemblea, alla liquidazione procede l'amministratore in carica. Il liquidatore può essere tuttavia nominato dal tribunale se lo scioglimento è stato pronunciato con decisione giudiziaria in applicazione dell'articolo 14 del presente regolamento, o se uno dei suoi membri ne fa domanda motivata.

2. La capacità giuridica del gruppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del presente regolamento, permane per le esigenze della liquidazione. Il gruppo in liquidazione è rappresentato dal suo liquidatore.

3. Lo scioglimento del gruppo ed i nomi del o dei liquidatori sono registrati e pubblicati conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 17

1. I liquidatori liquidano gli affari in corso, recuperano i crediti e realizzano le attività nella misura necessaria al pagamento del passivo ed alla ripartizione dell'eventuale residuo tra i membri. Il saldo attivo che residua dopo il pagamento dei debiti è ripartito dai liquidatori tra i membri del gruppo in conformità delle disposizioni del contratto. Qualora nulla sia previsto dal contratto, la ripartizione si effettua in parti uguali.

2. I liquidatori consegnano le somme o i valori spettanti ai creditori che non sia stato possibile pagare o ai membri del gruppo che non sia stato possibile comprendere nella ripartizione.

3. In caso di controversia sulla ripartizione, quest'ultima, a concorrenza degli importi contestati, è sospesa dai liquidatori fino a decisione sulla controversia da parte dell'autorità giudiziaria competente.

4. I liquidatori curano la registrazione e la pubblicazione dell'avvenuta chiusura della liquidazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 18

1. Le azioni proponibili contro il gruppo, nonché le azioni del gruppo contro uno dei suoi membri

aventi per oggetto l'esecuzione del contratto di gruppo, si prescrivono entro cinque anni dalla pubblicazione della chiusura della liquidazione del gruppo.

2. La prescrizione decorre dalla data della pubblicazione della chiusura della liquidazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 del presente regolamento.

Articolo 19

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative al regime di pubblicità del gruppo.

Essi dispongono che le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e le relative modifiche nonché le altre indicazioni sottoposte a pubblicità dal presente regolamento siano pubblicate nel bollettino ufficiale delle pubblicazioni delle società per azioni dello Stato in cui il gruppo ha la sua sede. Essi provvedono, inoltre, a garantire a chiunque l'accesso al registro previsto in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento ed ai documenti ivi depositati.

2. Gli Stati membri adottano adeguate sanzioni:

a) per l'uso illecito della denominazione «gruppo europeo di cooperazione» o di qualunque espressione suscettibile di essere confusa con essa, da parte di qualsiasi gruppo non costituito conformemente alle disposizioni del presente regolamento;

b) per qualsiasi infrazione all'articolo 10.

Articolo 20

Gli utili eventuali del gruppo sono assoggettabili alle imposte soltanto tramite imposizione a carico individuale dei suoi membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, allo scopo di facilitare sia la libera circolazione delle idee che l'esercizio d'attività culturali, nonché la ricerca scientifica nell'ambito della Comunità, occorre, nella misura del possibile, ammettere in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale importati dai paesi terzi; che l'accordo, denominato accordo di Firenze, elaborato sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), entrato in vigore il 21 maggio 1952 e che serve da base alle disposizioni applicabili in materia nella maggior parte degli Stati membri, prevede la concessione di tali franchigie doganali;

considerando che l'applicazione delle franchigie doganali a beneficio degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale deve essere uniforme in tutta la Comunità;

considerando che allo scopo di tener conto delle possibilità di fabbricazione offerte dall'industria comunitaria, per ciò che concerne più particolarmente gli strumenti o apparecchi scientifici, la concessione della franchigia deve essere subordinata alla condizione che strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non siano disponibili non solo nello Stato membro nel quale si effettua l'importazione, ma nella stessa Comunità;

considerando che, tenuto conto della rapida evoluzione della tecnica nel settore degli apparecchi e strumenti scientifici, la constatazione di tale situazione di fatto esige l'istituzione di una procedura comunitaria di consultazione nell'ambito di un comitato che consenta in questo settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente regolamento e prevedere a tale scopo una procedura comunitaria che permetta di adottare le modalità di applicazione nei termini di tempo appropriati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ripresi nell'allegato I, sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, qualunque sia l'uso cui sono destinati.

Articolo 2

1. Gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ripresi nell'allegato II, sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune quando siano destinati:

- sia ad istituti o organismi pubblici o di pubblica utilità a carattere educativo, scientifico o culturale,
- sia ad istituti o organismi di pubblica utilità rientranti nelle categorie designate per ogni oggetto nella colonna 3 di detto allegato, purché siano stati a tal riguardo autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. La franchigia prevista al paragrafo 1 è concessa direttamente dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è situato l'istituto o organismo importatore, e secondo le modalità che esse stabiliscono.

Articolo 3

1. Gli strumenti e apparecchi scientifici non contemplati agli articoli 1 e 2 e importati esclusivamente ai fini dell'insegnamento e della ricerca scientifica pura sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, allorché:

a) sono destinati:

- agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica;
- agli istituti scientifici o d'istruzione a carattere privato, autorizzati a tale riguardo dalle autorità competenti degli Stati membri;

e quando

b) strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non sono fabbricati al momento nella Comunità.

2. La franchigia prevista al paragrafo 1 è applicabile, con riserva della presentazione di ogni giustificativo necessario, agli elementi, pezzi di ricambio e accessori necessari al funzionamento degli strumenti e apparecchi scientifici ammissibili essi stessi in franchigia.

3. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo:

- si intende per «ricerca scientifica pura» la ricerca effettuata per fini non commerciali;
- l'equivalenza del valore scientifico è stimata confrontando le caratteristiche e le specificazioni proprie allo strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta con quelle del corrispon-

dente strumento o apparecchio fabbricato nella Comunità, al fine di determinare se quest'ultimo può essere utilizzato per gli stessi scopi scientifici cui è destinato lo strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta e con risultati paragonabili a quelli che si potrebbero ottenere da quest'ultimo.

— uno strumento o apparecchio scientifico è considerato come al momento fabbricato nella Comunità quando il termine di consegna, quest'ultimo valutato al momento dell'ordinazione, tenuto conto degli usi commerciali nel settore di produzione in questione, non è sensibilmente superiore al termine di consegna dello strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta o quando non lo supera in una misura tale che la destinazione o l'impiego inizialmente previsto per lo strumento o apparecchio ne siano sensibilmente colpiti.

4. Sono in ogni caso esclusi dalla franchigia i materiali d'equipaggiamento usuali, a meno che essi non presentino alcune particolarità che non possiedono i materiali disponibili nella Comunità.

Articolo 4

La franchigia di cui all'articolo 3 è concessa dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situato l'istituto o organismo destinatario.

La concessione della franchigia è subordinata alla condizione che, in base alle modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 8, sia stato verificato che strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente a quello degli strumenti o apparecchi, di cui è richiesta l'importazione in franchigia, non siano attualmente fabbricati nella Comunità.

Articolo 5

1. Gli oggetti ripresi nell'allegato II e gli strumenti e apparecchi scientifici di cui all'articolo 3, che sono stati ammessi al beneficio della franchigia non possono formare oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza l'accordo preventivo dell'autorità competente dello Stato membro in cui hanno avuto luogo le formalità di immissione in libera pratica.

2. In caso di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito ad un istituto o organismo beneficiario della franchigia in applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 o dell'articolo 3 paragrafo 1, la fran-

chigia resta acquisita a condizione che quest'ultimo utilizzi l'oggetto, strumento o apparecchio per scopi non commerciali.

Negli altri casi, la conclusione del prestito, della locazione o della cessione a titolo oneroso o gratuito è subordinata al pagamento preventivo dei dazi doganali, al tasso in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, secondo la specie e sulla base del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti dello Stato membro in cui hanno avuto luogo le formalità di immissione in libera pratica.

Articolo 6

1. È istituito un Comitato della regolamentazione doganale generale, qui appresso denominato il «Comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato fissa il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Il Comitato esamina ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento che venga evocato dal suo presidente, sia su sua iniziativa, sia su domanda del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 8

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, comma secondo, e dell'articolo 5 sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione sottometta al Comitato un progetto sulle disposizioni da prendere. Il Comitato emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può determinare in funzione dell'urgenza del problema in causa. Esso delibera alla maggioranza di quarantatré voti, i voti degli Stati membri sono calcolati secondo la ponderazione attribuita agli Stati membri dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

3. a) La Commissione adotta le disposizioni esaminate quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le disposizioni esaminate non sono conformi al parere del Comitato, o in man-

canza di parere, la Commissione sottometta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera alla maggioranza qualificata.

- c) Se, allo spirare di un termine di tre mesi a partire dal momento in cui il Consiglio è adito, esso non ha deliberato, le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
49.11	<p>A. <i>Libri, pubblicazioni e documenti</i></p> <p>Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:</p> <p>ex B. Altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — libri e documenti ottenuti con procedimenti di riproduzione diversi dalla stampa, comprese le microriproduzioni su supporti opachi — documenti ufficiali, parlamentari e amministrativi pubblicati nel loro paese d'origine — manifesti di propaganda turistica e pubblicazioni turistiche (opuscoli, guide, orari, prospetti e pubblicazioni simili) illustrati o non, compresi quelli pubblicati da imprese private, per invitare il pubblico ad effettuare viaggi all'esterno delle Comunità europee — pubblicazioni che invitano a fare degli studi all'estero — cataloghi di libri e pubblicazioni, messi in vendita da una casa editrice o da una libreria con sede all'esterno delle Comunità europee — cataloghi di films, di registrazioni e di ogni altro materiale audiovisivo a carattere educativo, scientifico o culturale, pubblicati dalla — o per conto della — Organizzazione delle Nazioni Unite, o una delle sue istituzioni specializzate
ex 90.21	<p>Carte in rilievo geografiche, idrografiche o celesti, ottenute con procedimenti di riproduzione diversi dalle stampe</p> <p>NOTA: sono tuttavia esclusi dalla franchigia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) I libri, pubblicazioni e documenti (eccettuati i cataloghi, nonché i manifesti e le pubblicazioni turistiche di cui sopra) pubblicati essenzialmente a scopo di propaganda commerciale da un'impresa commerciale privata o per suo conto b) Giornali e periodici in cui la pubblicità supera il 70 % dello spazio c) Ogni altro oggetto (eccettuati i cataloghi di cui sopra) in cui la pubblicità supera il 25 % dello spazio. Nel caso delle pubblicazioni e dei manifesti di propaganda turistica, questa percentuale riguarda solo la pubblicità commerciale privata

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
37.04	<p>B. <i>Materiale audiovisivo a carattere educativo, scientifico o culturale</i></p> <p>Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive:</p> <p>A. Pellicole cinematografiche:</p> <p>ex II. altre positive, a carattere educativo, scientifico o culturale, prodotte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate</p>
ex 37.05	<p>Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive, a carattere educativo, scientifico o culturale, prodotte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, o da una delle sue istituzioni specializzate</p>
ex 37.07	<p>Altre pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate mute o comportanti contemporaneamente la registrazione dell'immagine e quella del suono, negative o positive</p> <p>— Pellicole cinematografiche d'attualità (comportanti o non il suono) che rappresentino avvenimenti aventi carattere d'attualità all'epoca dell'importazione e importate, a scopo di riproduzione, sia sotto forma di negative, impressionate e sviluppate, sia sotto forma di positive, esposte e sviluppate, sia sotto forma di positive, esposte o sviluppate, intendendosi la franchigia limitata a due copie per soggetto</p>
92.12	<p>Supporti di suono per gli apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc. preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi</p> <p>B. Registrati</p> <p>ex II. Altri, a carattere educativo, scientifico o culturale, prodotti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o una delle sue istituzioni specializzate</p> <p>C. <i>Oggetti destinati ai ciechi</i></p>
ex 49.03	<p>Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incarttonati o rilegati, per bambini, in rilievo per ciechi</p>
49.11	<p>Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:</p> <p>ex B. altri, in rilievo per ciechi</p>

ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Istituti o organismi beneficiari
37.04	<p><i>Materiale audiovisivo a carattere educativo, scientifico e culturale</i></p> <p>Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive</p> <p>A. Pellicole cinematografiche:</p> <p>ex II. altre positive, a carattere educativo, scientifico o culturale</p>	<p>Ogni ente (compresi gli enti radiofonici e televisivi), nonché ogni istituto e associazione, pubblici o privati, a carattere educativo, scientifico o culturale abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Istituti o organismi beneficiari
ex 37.05	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive, a carattere educativo, scientifico o culturale	Ogni ente (compresi gli enti radiofonici e televisivi), nonché ogni istituto e associazione, pubblici o privati, a carattere educativo, scientifico o culturale abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
37.07	<p>Altre pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate, comportanti solo la registrazione del suono, negative o positive</p> <p>B. Altre positive:</p> <p>ex I. Pellicole cinematografiche d'attualità (comportanti il suono o meno) che rappresentino avvenimenti aventi carattere d'attualità all'epoca dell'importazione, positive non intermedie di lavoro</p> <p>ex II. altre, a carattere educativo, scientifico o culturale</p>	<p>Ogni ente (compresi gli enti radiofonici e televisivi) abilitato dalle autorità competenti degli Stati membri</p> <p>Ogni ente (compresi gli enti radiofonici e televisivi) nonché ogni istituto pubblico o privato a carattere educativo, scientifico o culturale abilitato dalle autorità competenti degli Stati membri</p>
49.11	<p>Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione o all'insegnamento</p>	Enti a carattere educativo, scientifico o culturale, pubblici o privati, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
ex 90.21	<p>Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.) non suscettibili di altri usi:</p> <p>— modelli, plastici e pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all'insegnamento</p>	Enti a carattere educativo, scientifico o culturale, pubblici o privati, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
92.12	<p>Supporti di suono per gli apparecchi della voce n. 92.11, o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc. preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi</p> <p>ex B. con registrati a carattere educativo, scientifico o culturale</p>	Ogni istituto (compresi gli enti radiofonici e televisivi) e associazione, pubblici o privati, a carattere educativo, scientifico o culturale, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
ex 66.02	<p><i>Oggetti destinati ai ciechi</i></p> <p>Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili</p> <p>— bastoni bianchi per ciechi</p>	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Istituti o organismi beneficiari
90.19 B	Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità ex II. altri: — apparecchi per guidare i ciechi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
ex 91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo) — orologi Braille per ciechi con casse in metalli non preziosi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
97.04	Oggetti per giochi di società (compresi i giochi meccanici, anche a motore per pubblici esercizi, tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da gioco): ex B. altri: — tavoli da gioco adattati per i ciechi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri
Diversi	Altri oggetti (per es. apparecchi per facilitare la lettura ai ciechi) specialmente ideati per lo sviluppo educativo, scientifico o culturale dei ciechi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune in favore di determinati prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il parere del parlamento europeo,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci derivanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1491/73 del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'allegato I dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, la Comunità deve sospendere parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determinati prodotti; che pare inoltre opportuno adottare o completare, in via provvisoria, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dal precitato allegato I; che di conseguenza, per quanto attiene ai prodotti originari di Malta e figuranti nell'elenco allegato al presente regolamento, è opportuno che la Comunità sospenda, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi e limitatamente al periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1974, l'elemento fisso dell'onere ap-

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.

plicabile alle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69, ovvero il dazio doganale applicabile agli altri prodotti,

caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitatamente ad una sola regione della Comunità.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 3

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, i prodotti originari di Malta e figuranti in allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi doganali indicati accanto a ciascuno di essi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati come «prodotti originari» quelli che soddisfano le condizioni previste dal protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta.

1. Per assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere con regolamento il ripristino dei dazi della tariffa doganale comune per un periodo determinato.

2. Se l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda ed informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può ricorrere al Consiglio contro la decisione presa dalla Commissione entro un termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. Il ricorso al Consiglio non vale di per sé a sospendere la decisione. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può modificare od annullare la decisione a maggioranza qualificata.

Articolo 2

Quando le importazioni di prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Lo stesso provvedimento può essere anche preso in

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 allo 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: III. della specie suina: b) altre	esenzione
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie: B. altri:	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali C. Altri acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione .	esenzione
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	20 %
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o frattaglie: A. Di fegato: I. Di oca o di anatra B. Altri: II. Di selvaggina o di coniglio b) altri: III. Non nominati: ex 1. Contendenti carne o frattaglie della specie bovina: — preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina 2. Non nominate: aa) di ovini bb) altre	12 % 12 % 18 % 16 % 18 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: E. Crauti ex F. Capperi	16 % 16 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati, di zuccheri: A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C: III. altri: ex a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg di peso netto: — dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg di peso netto: ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % — dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi ex 2. altri: — dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C: II. altri: a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto:	25 % 25 % + (P) 25 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 (seguito)	2. di pompelmi e di pomeli	12 %
	ex 3. di altri agrumi:	
	aa) con zuccheri addizionati	11 %
	bb) altri	11 %
	ex 6. di altre frutta e ortaggi:	
	escluse pesche e albicocche:	
	aa) con zuccheri addizionati	13 %
	bb) altri	13 %
	7. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:	
	11. con zuccheri addizionati	13 %
	22. non nominati	13 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi o di pomeli:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	12 % + (P)
	bb) altri	12 %
	4. di altri agrumi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	11 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	11 %
	cc) senza zuccheri addizionati	11 %
	ex 7. di altre frutta e ortaggi, escluse pesche e albicocche:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	13 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	13 %
	cc) senza zuccheri addizionati	13 %
	8. Miscugli:	
	ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	13 % + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	13 %
	33. senza zuccheri addizionati	13 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: II. Lieviti di panificazione: a) secchi b) altri	7 % + em 7 % + em
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana, ciccioli: B. Farine e polveri di pesci, di crostacei, o di molluschi	esenzione

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunità è fondata su un'unione doganale;

considerando che, fatte salve le misure transitorie previste nel titolo I, capitolo 1 della parte quarta dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ⁽¹⁾, l'instaurazione dell'unione doganale è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capo 1, parte seconda del trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri, alla fissazione ed alla instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi;

considerando che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comuni-

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

tà il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito, cui si è proceduto congiuntamente con gli Stati membri, ha però posto in luce la necessità di determinare in talune materie, con atti comunitari obbligatori, le misure indispensabili all'instaurazione di una legislazione doganale che garantisca un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune e delle diverse imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune;

considerando che a tale fine, il Consiglio ha già adottato, tra l'altro, la direttiva del 30 luglio 1968, concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'introduzione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità, e alla temporanea custodia di tali merci ⁽²⁾ e qui di seguito denominata «direttiva relativa all'introduzione in dogana delle merci»; nonché la direttiva del 4 marzo 1969, concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative al pagamento differito dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli ⁽³⁾ e qui di seguito denominata «direttiva relativa al pagamento differito»;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del trattato, l'immissione in libera pratica di una merce importata da un paese terzo in uno Stato membro produce i suoi effetti in tutta la Comunità;

⁽²⁾ GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13 (direttiva 68/312/CEE).

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 14 (direttiva 69/76/CEE).

che tale operazione riveste conseguentemente un carattere specificatamente comunitario e si differenzia, in ciò, dalla immissione in consumo della stessa merce che esige, tra l'altro, l'applicazione di diverse disposizioni nazionali, in particolare di ordine fiscale, e non può dunque intervenire che nello Stato membro in cui tale merce è effettivamente consumata;

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri fissano norme di procedura che, nella più parte dei casi, sono concepite esclusivamente per l'immissione in consumo delle merci; che ne consegue che l'immissione in libera pratica delle citate merci non può sovente intervenire isolatamente, in particolare per l'ulteriore immissione in consumo in un altro Stato membro;

considerando che tali disposizioni presentano, tra l'altro, alcune disparità importanti che hanno per effetto l'applicazione in condizioni diverse sia dei dazi della tariffa doganale comune, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli o delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, che delle altre disposizioni comunitarie alle quali eventualmente è subordinata l'immissione in libera pratica delle merci; che le distorsioni di trattamento che ne risultano per gli importatori della Comunità, secondo lo Stato membro in cui si effettuano le formalità di sdoganamento, possono condurre a sviamento di traffico e a trasferimenti artificiali di attività;

considerando che tali disposizioni hanno una incidenza diretta sulla instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che, tenuto conto del grado di realizzazione dell'unione doganale, occorre stabilire norme comuni di procedura per l'immissione in libera pratica delle merci, almeno sotto forma di direttiva; che tali norme possono parimenti servire per l'immissione al consumo delle stesse merci nello Stato membro importatore;

considerando che tali norme comuni devono permettere di assicurare una corretta applicazione sia dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli o delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, che delle altre disposizioni comunitarie alle quali è subordinata eventualmente l'immissione in libera pratica delle merci; che tali norme devono tuttavia escludere ogni

formalità superflua; che devono, inoltre, essere sufficientemente flessibili per poter essere adattate a diverse circostanze e tenere conto dell'evoluzione della tecnica amministrativa, in particolare sul piano dell'informatica;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme di tali norme comuni e, a tal fine, prevedere una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità di applicazione in un termine adeguato; che bisogna far ricorso al Comitato per la regolamentazione doganale generale, istituito con il regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio, del, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽⁴⁾, al fine di organizzare una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in tale settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate nel quadro di specifiche regolamentazioni comunitarie, la presente direttiva fissa la norme che devono essere previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri relative all'immissione in libera pratica delle merci, ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1 del trattato che istituisce la CEE,

— che sono state condotte in dogana e eventualmente vincolate al regime di temporanea custodia nelle condizioni previste nella direttiva relativa all'introduzione in dogana delle merci,

oppure

— che sono state preventivamente vincolate ad un altro regime doganale.

Titolo I

Regime generale

Articolo 2

L'immissione in libera pratica delle merci di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione in dogana di una dichiarazione d'immissione in libera pratica, qui di seguito denominata «dichiarazione».

Articolo 3

La dichiarazione può essere compilata da ogni persona fisica o giuridica domiciliata nella Comunità, in grado di presentare ai servizi doganali le merci nonché tutti i documenti necessari per l'accettazione della dichiarazione.

La persona fisica o giuridica che compila la dichiarazione è qui di seguito denominata «il dichiarante».

Articolo 4

1. La dichiarazione deve essere compilata per iscritto e sottoscritta dal dichiarante.

Essa deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione delle merci e all'applicazione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli e delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, nonché di tutte le altre regolamentazioni comunitarie che devono essere rispettate in materia d'immissione in libera pratica delle merci.

2. Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per permettere la corretta applicazione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli e delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, nonché delle altre regolamentazioni comunitarie che devono essere rispettate in materia d'immissione in libera pratica delle merci.

3. I servizi doganali possono eccezionalmente accordare un termine per completare una dichiarazione priva di alcune delle indicazioni previste al paragrafo 1, comma secondo, nonché per produrre uno o più documenti di cui al paragrafo 2. Il rilascio delle merci per l'immissione in libera pratica previsto all'articolo 13, può essere in tal caso subordinato alla costituzione di una garanzia.

Le indicazioni necessarie alla identificazione delle merci devono, in ogni caso, figurare nella dichiarazione.

Articolo 5

Le persone che in virtù dell'articolo 3 sono abilitate a compilare la dichiarazione e che a tal fine non dispongono di tutti gli elementi necessari, sono autorizzate, nelle condizioni stabilite dai servizi doganali, a esaminare preventivamente le merci ed a prelevare campioni.

Articolo 6

1. La dichiarazione può essere presentata in un qualsiasi ufficio doganale della Comunità competente per l'immissione in libera pratica delle merci alle quali essa si riferisce.

2. Qualora si faccia applicazione delle disposizioni della nota complementare 3 della sezione XVI della tariffa doganale comune, deve essere presentata una dichiarazione per ogni parte di macchina che formi oggetto di una spedizione separata.

3. I servizi doganali possono consentire che la dichiarazione sia presentata prima dell'arrivo delle merci. L'autorizzazione dei servizi doganali per tale presentazione può, tuttavia, comportare, secondo le circostanze, un termine determinato.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, sono nulle le dichiarazioni irregolari nella forma o non accompagnate dai documenti la cui presentazione è obbligatoria.

Sono parimenti nulle le dichiarazioni presentate in un ufficio doganale non competente per l'immissione in libera pratica delle merci, o che si riferiscono a merci non conformi alle regolamentazioni comunitarie che devono essere rispettate in materia d'immissione in libera pratica delle merci.

Articolo 8

1. Le dichiarazioni riconosciute regolari dai servizi doganali sono dagli stessi immediatamente accettate secondo le forme previste in ciascuno Stato membro.

Tuttavia, qualora, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, sia stata presentata una dichiarazione prima dell'arrivo delle merci, detta dichiarazione può essere accettata soltanto dopo l'arrivo delle merci stesse all'ufficio doganale o nei luoghi designati dai servizi doganali e a condizione che siano soddisfatte le formalità previste all'articolo 3 della direttiva relativa all'introduzione in dogana delle merci.

2. La data di accettazione della dichiarazione deve essere apposta sulla dichiarazione stessa. Essa costituisce la data certa per l'applicazione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli e delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, nonché di tutte le disposizioni che devono essere rispettate per l'immissione in libera pratica delle merci.

Articolo 9

1. Le dichiarazioni accettate alle condizioni previste all'articolo 8 possono essere modificate dal dichiarante in ciò che riguarda le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Tuttavia, tali modifiche possono essere autorizzate soltanto se i servizi doganali non hanno rilasciato le merci e se nessuna infrazione è stata riscontrata a carico del dichiarante.

I servizi doganali possono ammettere che le modifiche di cui al comma precedente siano effettuate mediante presentazione di una nuova dichiarazione, sostitutiva della dichiarazione primitiva. La data di accettazione della nuova dichiarazione deve essere quella dell'accettazione della dichiarazione primitiva.

2. In caso di necessità debitamente giustificata, i servizi doganali possono parimenti autorizzare il dichiarante, alle stesse condizioni di quelle previste nel paragrafo 1, primo comma, a ritirare la dichiarazione o a sostituirla con un'altra avente un regime doganale diverso.

Articolo 10

1. I servizi doganali procedono, se lo ritengono opportuno, alla visita di tutte o parti delle merci dichiarate.

2. La visita delle merci si deve compiere nei luoghi a tale scopo destinati e durante le ore di apertura degli uffici doganali.

Tuttavia, su domanda e a spese del dichiarante, il servizio doganale può permettere che la visita si esegua fuori dai luoghi ordinariamente assegnati ed oltre l'orario normale.

3. Il trasporto delle merci nei luoghi di visita, il disimballaggio, l'imballaggio ed ogni altra manipolazione necessaria per la visita sono effettuati dal dichiarante e sotto la sua responsabilità. Egli ne assume le spese in ogni caso.

4. Le merci trasportate nei luoghi di visita possono essere rimosse o manipolate soltanto con l'autorizzazione dei servizi doganali.

5. La visita delle merci si effettua con il concorso del dichiarante o di altra persona che agisca per conto dello stesso. Quando, nei termini fissati dai servizi doganali, la visita non ha potuto essere intrapresa a seguito dell'assenza del dichiarante o del suo rappresentante, gli Stati membri fissano le condizioni nelle quali tale visita può avere luogo.

6. In occasione della visita delle merci, i servizi doganali possono prelevare campioni sia per inviarli all'analisi che per un controllo approfondito.

Le spese di analisi o di controllo sono a carico dell'amministrazione.

Articolo 11

1. I dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i prelievi agricoli e le altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, nonché le altre misure comunitarie previste nei riguardi delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, si applicano secondo il risultato di visita effettuata dalle competenti autorità per quanto concerne sia le indicazioni della dichiarazione ed i documenti ivi allegati, che la verifica eventuale delle merci.

In caso di verifica parziale, i risultati di tale verifica sono estesi all'insieme delle merci oggetto della dichiarazione.

Tuttavia, in caso di contestazione dei risultati della verifica parziale, il dichiarante può chiedere che sia sottoposta a verifica la totalità della merce oggetto della dichiarazione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, non ostano ad una eventuale rettifica della tassazione giustificata dai risultati di controllo effettuati ulteriormente dai servizi doganali.

Articolo 12

1. Fatte salve le norme particolari applicabili nel quadro di regolamentazioni comunitarie generali o specifiche, nonché le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i prelievi agricoli e le altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune sono riscossi secondo i tassi e gli ammontari in vigore alla data di accettazione della dichiarazione. La stessa data deve essere presa in considerazione per la determinazione degli altri elementi della tassazione, nonché per l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie che devono essere rispettate in materia d'immissione in libera pratica delle merci.

2. Nel caso in cui dopo l'accettazione della dichiarazione, ma comunque prima che sia stata data dai servizi doganali l'autorizzazione per l'uscita della merce, intervenga una riduzione nell'aliquota dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli o delle altre imposizioni previste nel

quadro della politica agricola comune applicabili ad una merce dichiarata per l'immissione in libera pratica, il dichiarante può chiedere l'applicazione dell'aliquota o dell'ammontare più favorevole.

Tuttavia, tali disposizioni non si applicano:

- a) quando l'autorizzazione per l'uscita della merce non sia stata data per ragioni imputabili al solo dichiarante,
- b) quando le merci siano soggette a prelievi agricoli oggetto di una prefissazione.

3. Quando una merce importata da un paese terzo è trasportata, vincolata al regime del transito comunitario, dall'ufficio doganale d'entrata nella Comunità verso un altro ufficio doganale per essere in quest'ultimo dichiarata per l'immissione in libera pratica, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i prelievi agricoli o le altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune applicabili a tale merce, sono quelli in vigore alla data di rilascio del documento doganale di transito comunitario (procedura esterna) sempre che

- a) il dichiarante sia in grado di provare che alla stessa data era stato chiesto all'ufficio doganale di partenza il beneficio delle disposizioni del presente paragrafo,
- b) a tale data siano validi i documenti alla cui presentazione è, stante il caso, subordinata l'immissione in libera pratica della merce considerata.

Le stesse disposizioni si applicano quando la merce è trasportata verso un ufficio doganale situato all'interno della Comunità, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3 o dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 542/69, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario⁽¹⁾. In tal caso, la data di presa in carico delle merci dall'ufficio doganale di entrata si sostituisce alla data di rilascio del documento doganale di transito comunitario prevista nel paragrafo precedente.

Nei casi in cui si ricorra alle disposizioni del presente paragrafo, l'immissione in libera pratica delle merci si deve effettuare subito dopo il loro arrivo all'ufficio doganale di destinazione o nei luoghi designati da tale ufficio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per l'immissione in libera pratica di ciascuno degli elementi di macchine inviati «a riprese» con applicazione dei dazi doganali previsti nei riguardi delle macchine complete, in conformità delle disposizioni della nota complementare 3 della sezione XVI della tariffa doganale comune.

Articolo 13

I servizi doganali autorizzano l'uscita delle merci soltanto se i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i prelievi agricoli o le altre imposizioni applicabili nel quadro della politica agricola comune sono stati pagati o garantiti ovvero differiti secondo le condizioni previste nella direttiva relativa al pagamento differito.

Titolo II

Regimi particolari

Articolo 14

Salvo disposizioni contrarie degli articoli da 15 a 19, le disposizioni del titolo I si applicano alle procedure particolari d'immissione in libera pratica previste in questi articoli.

Articolo 15

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni particolari previste nei riguardi delle spedizioni per posta e dei pacchi postali, gli Stati membri possono stabilire che le merci importate per dei fini non commerciali nonché le merci di esiguo valore, in particolare quelle contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, formino oggetto di una dichiarazione verbale o di una dichiarazione tacita.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, non è tenuto ad essere domiciliato nella Comunità il dichiarante autorizzato a fare una dichiarazione verbale.

Articolo 16

1. I servizi doganali possono autorizzare il dichiarante a fornire o a riassumere ulteriormente alcune indicazioni della dichiarazione sotto forma di dichiarazioni complementari aventi carattere globale, periodico o riepilogativo.

2. Le indicazioni delle dichiarazioni complementari costituiscono, con le indicazioni delle dichiarazioni alle quali esse rispettivamente si riferiscono, un atto unico ed indivisibile che prende efficacia alla data di accettazione della dichiarazione iniziale corrispondente.

Articolo 17

1. A condizione che facilitazioni analoghe siano ad una impresa concesse per quanto concerne l'immissione in consumo delle merci importate da paesi terzi, ogni impresa può essere autorizzata dai servizi doganali a trasportare o a far trasportare tali merci

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

nei propri locali o in altri luoghi a tal fine designati, allo scopo di poterne disporre senza che esse siano presentate ai servizi doganali al momento del loro arrivo a destinazione e prima che venga presentata la relativa dichiarazione.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle merci importate direttamente da paesi terzi nonché alle merci che provengono da una zona franca o che si trovano vincolate ad un regime doganale che comporti la sospensione dai dazi doganali, dalle tasse di effetto equivalente, dai prelievi agricoli e dalle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune.

2. Le merci devono essere prese in carico nelle scritture contabili dell'impresa subito dopo il loro arrivo a destinazione.

3. Nel termine stabilito dai servizi doganali, l'impresa deve presentare all'ufficio doganale designato la dichiarazione relativa alle merci importate nelle condizioni previste nel presente articolo.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, la data in cui l'impresa prende in carico le merci nelle scritture contabili si sostituisce alla data di accettazione della dichiarazione relativa a tali merci.

4. A condizione che le disposizioni del paragrafo 3, comma secondo, restino integre e fatte salve, ove occorra, le disposizioni dell'articolo 19, i servizi doganali possono ammettere che tali merci formino oggetto di dichiarazioni di regolarizzazioni globali o periodiche.

5. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni stabilite dai servizi doganali. Tali servizi possono in particolare esigere, nelle forme che essi determinano, che l'impresa dia comunicazione immediata di ogni arrivo di merci a destinazione.

L'autorizzazione può essere limitata a determinate merci designate dai servizi doganali. Essa è revocabile.

6. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo fa salva la facoltà dei servizi doganali di esercitare tutti i controlli necessari per assicurare la regolarità delle operazioni.

Articolo 18

I beneficiari delle disposizioni degli articoli 16 e 17 devono impegnarsi, presso i servizi doganali, a conformarsi alle particolari obbligazioni che ne risultano. Tali servizi possono al riguardo esigere una garanzia, determinandone la forma e l'ammontare.

Articolo 19

1. La dichiarazione scritta di cui all'articolo 4 può essere sostituita con l'invio, all'ufficio doganale competente, dei dati codificati, o stabiliti in una qualsiasi altra forma determinata dai servizi doganali, corrispondente alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte, ai fini di un loro trattamento con calcolatore elettronico.

2. I servizi doganali stabiliscono le condizioni nelle quali si effettua l'invio di tali dati.

Titolo III

Disposizioni finali

Articolo 20

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni eventualmente adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie relative alle imposte indirette ed alle misure di compensazione previste all'articolo 99 del trattato, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri possono prescrivere che le procedure previste nella presente direttiva siano parimenti utilizzate per l'applicazione delle misure nazionali che devono essere rispettate in materia di immissione in consumo delle merci dichiarate per la libera pratica.

2. Le competenti autorità nazionali adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire, all'interno della Comunità, la libera circolazione delle merci immesse unicamente in libera pratica.

Le merci in libera pratica possono essere a tale riguardo vincolate ad un regime doganale che garantisca il rispetto delle misure nazionali che devono essere rispettate in materia d'immissione in consumo delle merci. Quando le merci sono destinate ad essere trasportate immediatamente in un altro Stato membro, devono essere vincolate ad un regime doganale che ne assicuri la libera circolazione nella Comunità.

Articolo 21

Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 18 e 19 della presente direttiva sono adottate secondo la procedura definita all'articolo 8 del regolamento (CEE) n.

Articolo 22

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il

2. Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità concede aiuti alimentari ai paesi in via di sviluppo o vittime di calamità, assumendo a proprio carico il finanziamento necessario;

considerando che in virtù delle attuali disposizioni regolamentari, queste spese sono finanziate in modo variabile secondo i prodotti e secondo le condizioni, totalmente a carico del capitolo 90 del bilancio generale delle Comunità intitolato «Spese per aiuto alimentare», o a carico della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, ovvero parzialmente a carico di entrambi;

considerando che questa situazione impedisce di far apparire chiaramente il costo della politica comune dei mercati nei settori interessati e quello della politica di aiuto alimentare; che inoltre essa rende difficile la gestione degli stanziamenti poiché le spese sono da imputare talora alla sezione garanzia del FEAOG, talora al capitolo 90 del bilancio, e talora in parte all'una e in parte all'altro;

considerando che è opportuno, quindi, armonizzare nei diversi settori le condizioni del finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare, e, in seguito, modificare l'attuale regolamentazione lasciando, in deroga al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1788/72⁽²⁾, in

particolare in deroga agli articoli 1 e 3, a carico del FEAOG le spese corrispondenti alla differenza tra i prezzi interni alla Comunità e i corsi mondiali e, a carico del suddetto capitolo 90, le spese diverse da quelle finanziate dal FEAOG;

considerando che le presenti disposizioni saranno applicabili alle spese relative alle forniture a titolo di aiuto alimentare effettuate in applicazione di convenzioni, accordi, o regolamenti del Consiglio, adottati dopo il 30 novembre 1973;

considerando che è pretanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2306/73 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2681/72⁽⁴⁾, in modo che le disposizioni in esso contenute siano applicabili soltanto per le consegne effettuate nel quadro di convenzioni o accordi già decisi;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle azioni comunitarie di aiuto alimentare, è opportuno mantenere per le spese imputabili al capitolo 90 del bilancio, un sistema di anticipi sul tipo di quello attuato dal FEAOG;

considerando che è opportuno prevedere, se necessario, l'elaborazione, da parte della Commissione, di modalità di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le spese determinate dalle operazioni di fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare, effet-

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 12.

tuate in applicazione di regolamenti del Consiglio adottati dopo il 30 novembre 1973 o di convenzioni e accordi conclusi dal Consiglio dopo detta data, formano oggetto di un finanziamento comunitario e sono imputabili, in deroga al regolamento (CEE) n. 729/70, in parte al FEAOG, sezione garanzia e in parte al capitolo 90 «Spese per aiuto alimentare» del bilancio delle Comunità europee.

Queste spese comprendono il valore della merce, nonché le spese concernenti le diverse fasi di esecuzione che sarebbero a carico della Comunità in virtù delle disposizioni relative alle dette forniture, ad esclusione tuttavia delle spese amministrative.

Articolo 2

1. È imputabile al FEAOG, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondente a restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi ad esclusione delle restituzioni per destinazioni particolari.

2. È imputabile al capitolo 90 «Spese per aiuto alimentare» del bilancio delle Comunità europee la frazione delle spese di cui all'articolo 1 che non sia coperta dal paragrafo precedente.

Articolo 3

1. Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi da essi autorizzati al pagamento delle spese di cui al presente regolamento. Essi comunicano al più presto possibile alla Commissione, qualora tale comunicazione non sia stata ancora fatta, le informazioni relative soprattutto allo statuto di detti servizi ed organismi, alle condizioni amministrative e contabili del loro funzionamento, nonché, annualmente, qualsiasi relazione o parte di relazione elaborata da essi o dai servizi competenti di controllo su tali spese.

2. Per queste spese, la Commissione, previa consultazione del Comitato previsto dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 729/70

— decide di accordare, periodicamente e su loro richiesta, degli anticipi agli Stati membri interessati;

— procede alla liquidazione dei conti degli Stati membri sulla base dei documenti giustificativi che essi le avranno trasmesso.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2306/70 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, comma i) è completato inserendo dopo il termine «Consiglio» il testo seguente:

«adottati prima del 1° dicembre 1973 e»

2. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, comma i) è completato inserendo dopo il termine «Consiglio» il testo seguente:

«adottati prima del 1° dicembre 1973 e»

Articolo 5

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili per analogia alle spese previste dal presente regolamento.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono stabilite, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I suoi effetti decorrono dal 1° dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio prorogante il termine per la messa in vigore della direttiva del Consiglio 72/160/CEE, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture per il Regno di Danimarca

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando le difficoltà addotte dal governo della Danimarca per quanto riguarda l'entrata in vigore in questo paese della direttiva 72/160/CEE del Consiglio concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture ⁽¹⁾;

considerando il carattere transitorio delle difficoltà addotte;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare il governo della Danimarca a differire l'applicazione di detta direttiva;

considerando che, durante tale periodo transitorio, la Comunità deve comunque essere in grado di disporre di sufficienti informazioni sulla evoluzione delle strutture agrarie nel suddetto paese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In deroga all'articolo 17 della direttiva 72/160/CEE ed all'articolo 1 della direttiva 72/210/CEE ⁽²⁾, il Regno di Danimarca è autorizzato a mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 72/160/CEE entro il 31 dicembre 1976.

Articolo 2

1. Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, il Regno di Danimarca fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie sull'evoluzione della situazione strutturale in agricoltura; tali informazioni devono essere presentate per ciascuna regione.

2. I dati forniti dal Regno di Danimarca conformemente al paragrafo precedente sono utilizzati nell'ambito della relazione annuale presentata dalla Commissione ed esaminata dal Consiglio conformemente all'articolo 15 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 207 del 24. 7. 1973, pag. 48.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara del «Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA), Paris» per le spese di fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di 1 999 tonnellate di latte scremato in polvere

A norma dei regolamenti (CEE) nn. 2721/72 ⁽¹⁾, 1885/73 ⁽²⁾ e 348/74 ⁽³⁾ e conformemente al bando di gara relativo alle spese di fornitura a titolo di aiuto alimentare del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento ⁽⁴⁾, il FORMA indice una gara per le spese di fornitura fob Dunkerque, Le Havre o Marseille di 1 999 t di latte scremato in polvere, da ritirare presso i magazzini che figurano in allegato.

La consegna fob ha luogo a una data fissata dall'organismo d'intervento interessato posteriore al 14 e anteriore al 31 marzo 1974.

Il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 12 del 26 febbraio 1974.

⁽¹⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 13. 7. 1973, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 13. 2. 1974, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. C 66 del 15. 8. 1973, pag. 14.

ALLEGATO

Magasins généraux Champagne Ardennes 08000 Charleville-Mézières	540 t
Docks Sursol 49260 Montreuil-Bellay	909 t
Magasins généraux 54000 Nancy	160 t
Clamageran 76000 Rouen	100 t
Cie des docks et entrepôts 76000 Rouen	120 t
SA Laiterie St Père-en-Retz 85600 Montaigu	170 t

Bando di gara dell'«Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette (EVSt-F), Frankfurt» per le spese di fornitura di 1 000 tonnellate di latte scremato in polvere all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare

Conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) nn. 2721/72 ⁽¹⁾, 1885/73 ⁽²⁾, 192/74 ⁽³⁾ e 349/74 ⁽⁴⁾ e in aderenza al bando di gara relativo alle spese di fornitura a titolo di aiuto alimentare del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento ⁽⁵⁾, l'EVSt-F indice una gara per le spese di fornitura di 1 000 tonnellate di latte scremato in polvere per l'Etiopia. La consegna viene effettuata come segue:

- 250 t cif Gibuti;
- 500 t cif Assab;
- 250 t cif Massaua.

Il latte scremato in polvere da fornire è ritirato presso l'organismo d'intervento tedesco nei magazzini indicati in allegato e menzionati nell'offerta.

L'imbarco ha luogo al più tardi il 5 aprile 1974.

L'aggiudicatario comunica nel più breve termine all'organismo d'intervento tedesco e al paese beneficiario le informazioni di cui all'articolo 5, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 349/74.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 12 marzo 1974, alle ore 12.

⁽¹⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 13. 7. 1973, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 21 del 25. 1. 1974, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 13. 2. 1974, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. C 66 del 15. 8. 1973, pag. 14.

ALLEGATO

Wilhelm Rotermund GmbH 2390 Flensburg Postfach 281 Lager: Flensburg-Jarplund	250 t
Rhenus AG 2102 Hamburg 93 Postfach 930423 Lager: Hadermarschen	250 t
Johann Hanssen 2240 Heide (Holst.) Meldorfer Straße 141 Lager: Heide	250 t
Röhlig & Co. 2800 Bremen 1 Postfach 85 Lager: Neumünster	250 t